



Consiglio Nazionale
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Osservazioni alle bozze di decreti attuativi del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n.39

**in pubblica consultazione da parte del
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**

27 luglio 2011



La revisione contabile è una specifica attività prevista dalle lettere d) ed e) del comma 4 dell'art. 1 del D.Lgs. 28 giugno 2005 n. 139, nonché dalle direttive comunitarie e dal D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 che fa parte di un insieme più vasto che costituisce la professione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in rappresentanza dei 143 ordini territoriali italiani, di tutti i 113.192 dottori commercialisti ed esperti contabili nonché di tutti i 97.755 revisori legali iscritti agli ordini (oltre l'86% del totale), visti gli schemi dei decreti ministeriali concernenti i regolamenti di attuazione del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, relativo alla revisione legale, predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e posti in pubblica consultazione, formula le considerazioni e le osservazioni di seguito riportate.

Questo Consiglio Nazionale ritiene corretto rimarcare, in via preliminare, che lo spirito delle norme regolamentari pur nel doveroso rispetto delle prerogative riconosciute dalla legge al Ministero, non possa prescindere dal riconoscere quello che rappresenta questa professione per la normativa che la regola, per la storia che la caratterizza, per la prassi scientifica che ha saputo produrre, per la significativa dimensione numerica che la contraddistingue nonché per la rilevanza tecnica e sociale che negli anni ha saputo esprimere.

Riteniamo pertanto che, nel dettare la nuova disciplina complessiva per i soggetti chiamati a svolgere la funzione di revisori legali, sia necessario tenere in adeguata considerazione il fatto che la maggior parte dei revisori iscritti in albi professionali è soggetta al rispetto di regole rigorose dettate sia per l'accesso sia per l'aggiornamento che per l'esercizio delle attività professionali. Laddove, quindi, si verificano sovrapposizioni - tra le quali ricordiamo quelle fra la disciplina dettata per l'accesso e per l'esercizio della revisione legale nonché per la formazione continua - dovrebbero essere necessariamente individuate, per un efficace funzionamento dell'intero sistema, delle forme di equipollenza o di esenzione.

L'interesse di questo Consiglio in questa materia è estremamente rilevante e discende non solo dalla specifica competenza tecnica della nostra professione ma anche dalla circostanza che al registro dei revisori legali sono attualmente iscritti 148.689 revisori, di cui 97.755 professionisti iscritti nel nostro albo professionale (il 66% del totale nominale) che ci porta a ritenere che rappresentino anche la pressoché totalità dei futuri iscritti nella sezione "attivi" dell'istituendo Registro.

La revisione legale dei conti è, infatti, una delle attività che è esercitata con particolare frequenza dai commercialisti italiani e, proprio per questo motivo, il Consiglio Nazionale svolge da sempre, in tale ambito, un riconosciuto ruolo di *standard setting* dei principi di revisione, dei principi di deontologia professionale e di indipendenza, nonché nella gestione di alcune funzioni connesse alla revisione legale quale, ad esempio, l'attuale tenuta del Registro.



1. OSSERVAZIONI AL REGOLAMENTO SULLA FORMAZIONE CONTINUA DEI REVISORI
--



• **Articolo 5 (Società ed enti abilitati alla formazione)**

L'articolo 5 della bozza di regolamento prevede che il MEF possa realizzare il programma annuale di formazione avvalendosi di strutture e mezzi propri, ovvero avvalendosi di società o enti, pubblici o privati, provvisti di struttura e dimensione adeguate alla natura dell'attività ed alle modalità di svolgimento della formazione.

In primo luogo fra gli enti formatori dovrebbero rientrare a pieno titolo gli ordini professionali, indipendentemente dalla struttura dimensionale, poiché si tratta di soggetti istituzionali vigilati, già responsabili della formazione degli iscritti in virtù di specifiche disposizioni di legge.

In secondo luogo è previsto, fra i requisiti dimensionali, che gli enti e le società, debbano possedere un numero di dipendenti non inferiore a 5 unità.

Si ritiene che tale requisito debba essere modificato non solo riducendo il numero di unità, ma anche prevedendo rapporti di lavoro di natura diversa. Ciò che rileva, infatti, non è il numero di dipendenti fissi posseduti dall'ente o dalla società, quanto la capacità di reperire un numero adeguato di docenti dotati di specifica competenza e di avere a disposizione un idoneo numero di persone a cui possano essere affidate funzioni di staff/segreteria. È evidente che tali compiti possono essere efficacemente svolti anche utilizzando rapporti di lavoro diversi da quello dipendente.

Con specifico riferimento al corpo docente, il comma 3 dell'articolo in rassegna prevede che i docenti devono essere in possesso di un'adeguata competenza e qualificazione professionale e devono essere scelti tra:

- a) gli iscritti al Registro dei revisori,
- b) gli appartenenti agli Ordini professionali,
- c) i dipendenti pubblici,
- d) i professori universitari,
- e) gli esperti in materia contabile.

Si ritiene che con riferimento ad alcune di queste categorie, debbano essere introdotti ulteriori requisiti.

In particolare, considerata la qualificazione professionale dei soggetti di cui alle a), b) e d), visto il superamento di specifici esami di abilitazione, il possesso di determinati titoli di studio e accademici, lo svolgimento di specifici tirocini professionali e la rilevanza dell'attività svolta, occorre garantire anche per i soggetti indicati alle lettere c) ed e) il possesso obiettivo di analoga competenza e qualificazione.

Pertanto con riferimento ai dipendenti pubblici si suggerisce di richiedere il possesso di un titolo di studio accademico tra quelli che costituiscono requisito per l'esame di idoneità di cui all'art. 4 del D.Lgs. 39/2010, un determinato livello di qualificazione professionale contrattuale minima, nonché il possesso di provate e specifiche esperienze in ambito di revisione legale.

Per quanto attiene agli esperti in materia contabile si propone la loro eliminazione, considerato che tale categoria risulta pienamente assorbita dalle precedenti.

Proposte di emendamento

TESTO IN CONSULTAZIONE	TESTO EMENDATO CNDCEC
Articolo 5 Società ed enti abilitati alla formazione 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze realizza il Programma annuale di formazione avvalendosi di strutture e mezzi propri, ovvero avvalendosi di società o enti, pubblici o privati, provvisti di struttura e dimensione adeguate alla natura dell'attività ed alle modalità di svolgimento della formazione, con i quali è sottoscritta apposita convenzione. Ai fini della valutazione dell'adeguata struttura, le società ed enti di formazione devono possedere:	Articolo 5 Società ed enti abilitati alla formazione 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze realizza il Programma annuale di formazione avvalendosi di strutture e mezzi propri, degli ordini professionali, ovvero di società o enti, pubblici o privati, provvisti di struttura e dimensione adeguate alla natura dell'attività ed alle modalità di svolgimento della formazione, con i quali è sottoscritta apposita convenzione. Ai fini della valutazione dell'adeguata struttura, le società ed enti di formazione devono



- un numero di dipendenti non inferiore a 5 unità; - una comprovata esperienza, almeno triennale, nel campo della formazione professionale nelle materie indicate all'art. 4 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39; 2. omissis 3. omissis 4. Le società e gli enti di cui al comma 1, si avvalgono per lo svolgimento delle attività formative di un corpo docente con adeguata competenza e qualificazione professionale, scelto tra gli iscritti al Registro dei revisori, gli appartenenti agli Ordini professionali, i dipendenti pubblici, i professori universitari e gli esperti in materia contabile.	possedere: - un numero di addetti non inferiore a 2 unità; - una comprovata esperienza, almeno triennale, nel campo della formazione professionale nelle materie indicate all'art. 4 del decreto legislativo del 27 gennaio 2010, n. 39. 2. omissis 3. omissis 4. Le società e gli enti di cui al comma 1, si avvalgono per lo svolgimento delle attività formative di un corpo docente con adeguata competenza e qualificazione professionale, scelto tra gli iscritti al Registro dei revisori, gli iscritti agli Ordini professionali, i professori universitari ed i dipendenti pubblici nella posizione economica equiparata alla ex VIII qualifica funzionale, in possesso di una delle lauree che consente l'iscrizione al registro dei revisori legali e che abbiano maturato una provata esperienza almeno triennale in ambito della revisione legale.-e gli esperti in materia contabile.
--	---

• Articolo 6 (Corsi di formazione)

Il comma 1 dell'articolo 6 della proposta di regolamento prevede che i corsi di formazione erogati dai soggetti con i quali il MEF ha istituito l'apposita convenzione per lo svolgimento della formazione possano essere gratuiti o a pagamento.

Si ritiene che l'aspetto connesso al costo della formazione debba essere attentamente valutato nella considerazione che:

- gli iscritti al registro sono tenuti al pagamento di un contributo che, ai sensi dell'art. 21, commi 7 e 8 del D.Lgs. 39/2010, è destinato a finanziare le attività attribuite al MEF e che non può essere superiore al mero costo del servizio reso;
- l'art. 6, comma 2 della bozza di regolamento inattivi prevede l'esistenza di un contributo specifico destinato a finanziare la formazione, di cui non è fatta menzione nel regolamento sulla formazione.+

Proposte di emendamento

TESTO IN CONSULTAZIONE	TESTO EMENDATO CNDCEC
Articolo 6 Corsi di formazione 1. I corsi di formazione erogati dai soggetti di cui all'articolo 5 sono gratuiti o a pagamento e possono consistere in attività formative in aula, nella partecipazione a seminari o convegni, in attività di formazione a distanza con modalità e-learning, ovvero in una combinazione dei precedenti.	Articolo 6 Corsi di formazione 1. I soggetti di cui all'articolo 5 garantiscono l'erogazione di corsi di formazione gratuiti nella misura stabilita dal MEF. Possono essere, altresì, erogati corsi a pagamento previa autorizzazione del MEF. I corsi possono consistere in attività formative in aula, nella partecipazione a seminari o convegni, in attività di formazione a distanza con modalità e-learning, ovvero in una combinazione dei precedenti.

• Articolo 7 (Eventi formativi)

La bozza di regolamento sembra prevedere due modalità di formazione:

- quella erogata dal MEF direttamente ovvero attraverso gli enti convenzionati secondo un programma prestabilito;
- quella erogata attraverso l'accredito di singoli eventi formativi da chiunque organizzati.

Si suggerisce di apportare alcune modifiche che rendano più agevole individuare la portata della norma e che chiariscano a carico di chi è posto l'onere della richiesta di accreditamento.

Sembra inoltre opportuno un coordinamento con le altre disposizioni del regolamento al fine di



chiarire che i revisori sono tenuti a comunicare al MEF solo la partecipazione a tali eventi ed il numero di CFP acquisiti in relazione agli stessi. Infatti, sia i dati relativi alla partecipazione degli eventi organizzati direttamente dal MEF, sia quelli organizzati dagli enti formatori convenzionati sono già in possesso del Ministero (si veda al riguardo l'art.6 , comma 4).

Appare infine necessario, a fini organizzativi, regolamentare il caso di mancata autorizzazione o risposta del MEF entro un determinato periodo anteriore alla data di svolgimento dell'evento.

Proposte di emendamento

TESTO IN CONSULTAZIONE	TESTO EMENDATO CNDCEC
Articolo 7 Eventi formativi 1. Costituiscono, altresì, attività di formazione professionale continua per i revisori legali singoli eventi formativi, quali convegni, seminari o eventi simili, anche se svolti a distanza con modalità telematiche, la cui partecipazione sia documentabile, svolti secondo programmi accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Gli eventi formativi di cui al comma 1 sono comunicati almeno trenta giorni prima del loro svolgimento al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne verifica, ai fini dell'accredito, la coerenza con il programma annuale. Al revisore che ha preso parte a singoli eventi formativi è rilasciato un attestato di frequenza. 3. Entro 30 giorni dal termine di ciascun anno formativo, il revisore legale comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, anche con modalità telematiche o digitali previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la partecipazione agli eventi ed il numero di crediti formativi acquisiti.	Articolo 7 Eventi formativi 1. Costituiscono, altresì, attività di formazione professionale continua per i revisori legali singoli eventi formativi, quali convegni, seminari o eventi simili, anche se svolti a distanza con modalità telematiche, la cui partecipazione sia documentabile, svolti secondo programmi accreditati dal Ministero dell'economia e delle finanze. 2. Gli eventi formativi di cui al comma 1 sono comunicati, a cura dei soggetti organizzatori, almeno sessanta giorni prima del loro svolgimento al Ministero dell'economia e delle finanze, che ne verifica, ai fini dell'accredito, la coerenza con il programma annuale. Nel caso in cui il Ministero dell'economia e delle finanze non comunichi l'esito della verifica entro trenta giorni dalla data del loro svolgimento, l'evento di considera accreditato. Al revisore che ha preso parte a singoli eventi formativi è rilasciato un attestato di frequenza. 3. Entro 30 giorni dal termine di ciascun anno formativo, il revisore legale comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, anche con modalità telematiche o digitali previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la partecipazione agli eventi di cui al comma 1 ed il numero di crediti formativi acquisiti.

• Articolo 10 (Esenzioni)

In primo luogo, l'articolo 10 prevede una situazione di vantaggio per le società di revisione, data dalla possibilità di erogare internamente la formazione dei propri dipendenti iscritti al registro dei revisori. Ciò produce un'ingiusta disparità di trattamento tra queste società e i revisori legali che posseggono i requisiti indicati nel comma 1 dell'art. 5.

Si ritiene, pertanto, che la stessa possibilità debba essere estesa anche ai singoli revisori legali la cui struttura organizzativa presenti i medesimi requisiti delle società di revisione (due addetti e comprovata esperienza, almeno triennale, nel campo della formazione).

In secondo luogo, la bozza di regolamento individua, da un lato, le ipotesi di equivalenza della formazione interna realizzata direttamente dalle società di revisione e, dall'altro, le cause in presenza delle quali il revisore può essere esentato dallo svolgimento della formazione.

Nella considerazione che la formazione costituisce obbligo giuridico per i dottori commercialisti (art. 12, comma 1, lettera r), D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139) appare necessario attribuire analoga equivalenza alle attività formative già svolte dai professionisti iscritti negli albi professionali. Per la professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile è, infatti, già fissato un obbligo formativo che impone nel triennio l'acquisizione di un numero di CFP più elevato (90 CFP) rispetto a quello richiesto dal regolamento per i revisori legali e che abbraccia un ventaglio di materie più ampie di quelle richieste per l'espletamento della revisione legale. Lo svolgimento di tale attività



formativa è, inoltre, completamente verificabile e già sottoposta al controllo degli ordini professionali. Dal mancato assolvimento dell'obbligo formativo discende inoltre l'apertura di un procedimento disciplinare e l'irrogazione delle sanzioni disciplinari; presidi applicabili con riferimento alle società di revisione limitatamente tuttavia agli iscritti all'albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Ai fini dell'equivalenza con la formazione prevista per i revisori dovrà evidentemente essere attribuito valore ai soli eventi formativi aventi ad oggetto le materie connesse alla revisione indicate nell'art. 4, comma 2 del D.Lgs. 39/2010.

Infine si ritiene che la valutazione dell'esenzione da parte della commissione di all'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 39/2010, debba essere limitata ai soli casi previsti al comma 2.

Proposte di emendamento

TESTO IN CONSULTAZIONE	TESTO EMENDATO CNDCEC
Articolo 10 Esenzioni 1. L'attività di formazione effettuata dai revisori legali che collaborano allo svolgimento di incarichi di revisione legale presso società di revisione, abilitate alla formazione e che dispongono di un'adeguata struttura organizzativa come definita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, viene riconosciuta equivalente nella misura in cui sia conforme al programma annuale di formazione. A tal fine, le società di revisione comunicano al Ministero dell'Economia, anche con modalità telematiche o digitali, i programmi formativi specifici ed i revisori che hanno partecipato all'attività formativa interna. 2. Il revisore legale può essere esentato dallo svolgimento della formazione di cui al presente Regolamento nell'anno solare in cui si verificano i casi di seguito indicati, con conseguente riduzione proporzionale del numero dei crediti da acquisire nel corso del triennio formativo: a) maternità, per un anno; b) malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi; c) svolgimento della formazione in un Paese estero, attestato da una dichiarazione dall'Autorità competente di quel Paese legalizzata o apostillata ai sensi della normativa vigente; d) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore. 3. L'esonero dall'obbligo di formazione previsto dal presente articolo sarà disposto, a richiesta dell'interessato, dal Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.	Articolo 10 Esenzioni 1. L'attività di formazione effettuata dai revisori legali che collaborano allo svolgimento di incarichi di revisione legale presso società di revisione o presso altri revisori legali, abilitati alla formazione e che dispongono di un'adeguata struttura organizzativa come definita ai sensi dell'articolo 5, comma 1, viene riconosciuta equivalente nella misura in cui sia conforme al programma annuale di formazione. A tal fine, i revisori legali e le società di revisione comunicano al Ministero dell'Economia, anche con modalità telematiche o digitali, i programmi formativi specifici ed i revisori che hanno partecipato all'attività formativa interna. 1 bis. L'attività di formazione effettuata dai revisori legali iscritti negli Albi professionali viene riconosciuta equivalente nella misura in cui sia conforme al programma annuale di formazione. A tal fine, gli ordini professionali comunicano al Ministero dell'Economia, anche con modalità telematiche o digitali, i programmi formativi, i nominativi dei revisori che hanno partecipato all'attività formativa e il numero dei crediti acquisiti. 2. Il revisore legale può essere esentato dallo svolgimento della formazione di cui al presente Regolamento nell'anno solare in cui si verificano i casi di seguito indicati, con conseguente riduzione proporzionale del numero dei crediti da acquisire nel corso del triennio formativo: a) maternità/paternità, per un anno; b) malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia, che determinino l'interruzione dell'attività professionale per almeno 6 mesi; c) svolgimento della formazione in un Paese estero, attestato da una dichiarazione dall'Autorità competente di quel Paese legalizzata o apostillata ai sensi della normativa vigente; d) altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore. 3. L'esonero dall'obbligo di formazione previsto al comma 2 dal presente articolo sarà disposto, a richiesta dell'interessato, dal Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere della Commissione istituita ai sensi dell'articolo 42, comma 2, dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.



- **Articolo 11 (Inosservanza dell'obbligo formativo)**

L'articolo 11 della bozza di regolamento prevede che il MEF eserciti il controllo sulla formazione nel rispetto dell'art. 21, D.Lgs. 39/2010 e che le sanzioni saranno disciplinate con apposito regolamento. Tale ultima previsione sembra non essere in linea con le previsioni del D.Lgs. 39/2010 che non attribuisce alcuna competenza al MEF per l'emanazione di regolamenti che individuano sanzioni disciplinari.

Si ritiene, infatti, che le uniche sanzioni disciplinari applicabili siano quelle codificate dall'articolo 24 del D.Lgs. 39/2010.

Proposte di emendamento

TESTO IN CONSULTAZIONE	TESTO EMENDATO CNDCEC
Articolo 11 Inosservanza dell'obbligo formativo 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad esercitare i controlli previsti dall'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 in merito alla formazione continua e ad emanare apposito provvedimento con il quale verranno individuate le sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi di formazione continua.	Articolo 11 Inosservanza dell'obbligo formativo 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad esercitare i controlli previsti dall'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. in merito alla formazione continua e ad emanare apposito provvedimento con il quale verranno individuate le sanzioni in caso di mancato rispetto degli obblighi di formazione continua. 2. Il mancato rispetto degli obblighi di formazione continua comporta l'avvio di una procedura sanzionatoria e l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 24 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

- **Articolo 12 (Formazione tirocinanti)**

Nel rispetto delle previsioni dell'art. 5 del D.Lgs. 39/2010, la bozza di regolamento prevede anche per i tirocinanti l'assolvimento di uno specifico percorso formativo.

L'obbligo formativo posto a carico dei tirocinanti appare assai oneroso se si considera che lo stesso è associato alla formazione pratica effettuata presso un revisore contabile o una società di revisione.

Va poi considerato che il tirocinio potrebbe essere svolto dopo l'acquisizione della laurea triennale e durante lo svolgimento del percorso di studi magistrali.

Si ritiene che lo svolgimento degli studi universitari debba essere interamente riconosciuto ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo.

Dovrebbero essere altresì riconosciuti ai fini del computo dei crediti formativi le ore di tirocinio, sulle materie di cui all'art.4 del Decreto 39/2010, certificate ai fini dell'accesso alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. Appare infatti non giustificabile a livello sistematico che un soggetto che sostenga il tirocinio e superi un esame di Stato per l'esercizio di una professione che tra le sue competenze specifiche contenga la revisione legale, debba sottoporsi ad ulteriori percorsi formativi al fine di iscriversi ad altro elenco in cui le competenze sono assorbite.

Proposte di emendamento

TESTO IN CONSULTAZIONE	TESTO EMENDATO CNDCEC
Articolo 12 Formazione tirocinanti 1. Gli iscritti nel registro del tirocinio sono tenuti allo svolgimento di un percorso formativo mirato all'acquisizione e al perfezionamento delle competenze necessarie allo svolgimento dell'attività di revisore legale che dovrà avere come oggetto le materie previste dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2001, n. 39. 2. Il periodo formativo decorre dal primo giorno successivo	Articolo 12 Formazione tirocinanti 1. Gli iscritti nel registro del tirocinio sono tenuti allo svolgimento di un percorso formativo mirato all'acquisizione e al perfezionamento delle competenze necessarie allo svolgimento dell'attività di revisore legale che dovrà avere come oggetto le materie previste dell'art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2001, n. 39. 2. Il periodo formativo decorre dal primo giorno successivo



all'iscrizione nel registro dei tirocinanti e termina con l'avvenuta cancellazione. 3. Durante il triennio di svolgimento del tirocinio dovranno essere assicurati n. 90 crediti formativi con un minimo di 25 annuali. 4. Sarà cura del tirocinante documentare l'avvenuto svolgimento dell'attività di formazione unitamente alla presentazione della relazione annuale.	all'iscrizione nel registro dei tirocinanti e termina con l'avvenuta cancellazione. 3. Durante il triennio di svolgimento del tirocinio dovranno essere assicurati n. 90 crediti formativi con un minimo di 25 annuali. 3 bis. I tirocinanti iscritti ad uno dei corsi di laurea magistrale che consentono l'iscrizione nel registro dei revisori legali potranno richiedere al MEF, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, il riconoscimento degli esami aventi ad oggetto le materie di cui 4, comma 2 del D.Lgs. 39/2010. Per ciascun esame universitario potranno essere riconosciuti non meno di 9 crediti. 3.ter. Ai fini del computo dei crediti formativi sono riconosciute le ore di tirocinio sulle materie di cui all'art.4 del Decreto 39/2010, certificate dall'Ordine Professionale per l'accesso alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. 4. Sarà cura del tirocinante documentare l'avvenuto svolgimento dell'attività di formazione unitamente alla presentazione della relazione annuale.
---	---

- **Allegato 1 – Attività formative particolari per i revisori legali**

Si suggerisce di inserire la previsione dell'attribuzione dei crediti formativi anche per le pubblicazioni su libri, riviste, ecc. attinenti la materia della revisione legale e dei principi di revisione.



2. OSSERVAZIONI AL REGOLAMENTO INATTIVI
--



- **Articolo 3 (Iscrizione nella sezione inattivi)**

Analogamente a quanto previsto per la collaborazione agli incarichi assunti da una società di revisione, è necessario prevedere la permanenza nella sezione attivi dei revisori che abbiano collaborato ad incarichi svolti da altri revisori legali persone fisiche.

TESTO IN CONSULTAZIONE	TESTO EMENDATO CNDCEC
Articolo 3 Iscrizione alla sezione inattivi 1. Sono iscritti d'ufficio nella Sezione inattivi: a) i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno assunto incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi; b) i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno collaborato ad un'attività di revisione legale in una società di revisione legale di cui all'art. 1 – comma 1, lettera q) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 per tre anni consecutivi. 2. <i>omissis</i>.	Articolo 3 Iscrizione alla sezione inattivi 1. Sono iscritti d'ufficio nella Sezione inattivi: a) i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno assunto incarichi di revisione legale per tre anni consecutivi; b) i soggetti iscritti nel registro dei revisori legali che non hanno collaborato ad un'attività di revisione legale effettuata da un revisore legale ovvero da in una società di revisione legale di cui all'art. 1 – comma 1, lettera q) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 per tre anni consecutivi. 2. <i>omissis</i>



3. OSSERVAZIONI AL REGOLAMENTO TIROCINIO



- **Articolo 6 (Iscrizione nel registro del tirocinio)**
- **Articolo 16 (Compiuto tirocinio)**

Nelle bozze dei regolamenti le funzioni connesse alla gestione dei revisori sono normalmente affidate al Ministero dell'economia e delle finanze.

Mentre in alcune circostanze l'indicazione generica del Ministero non sembra generare particolari problemi, in altre (iscrizioni, cancellazioni, adozione di sanzioni disciplinari) appare necessario individuare espressamente il soggetto che ha il potere e la competenza di adottare il provvedimento.

Proposte di emendamento

TESTO IN CONSULTAZIONE	TESTO EMENDATO CNDCEC
Articolo 6 Iscrizione nel registro del tirocinio 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 4, provvede con decreto dirigenziale, all'iscrizione del tirocinante nel registro del tirocinio. Nel caso in cui la domanda sia incompleta o carente dei requisiti, il Ministero dell'economia e delle finanze comunica all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.	Articolo 6 Iscrizione nel registro del tirocinio 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di cui all'articolo 4, provvede con decreto dirigenziale del Ministro / del Direttore Generale _____ del Ministero dell'economia e delle finanze /, all'iscrizione del tirocinante nel registro del tirocinio. Nel caso in cui la domanda sia incompleta o carente dei requisiti, il Ministero dell'economia e delle finanze comunica all'interessato i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.
Articolo 16 Compiuto tirocinio 1. Alla presentazione dell'ultima relazione da parte del tirocinante, il Ministero dell'economia e delle finanze, verificato il completamento del periodo di tirocinio e l'assolvimento degli obblighi formativi, rilascia al tirocinante, entro 30 giorni, il provvedimento di conclusione del triennio di tirocinio e ne dispone la cancellazione dal Registro del tirocinio. 2. <i>omissis</i> 3. <i>omissis</i>	Articolo 16 Compiuto tirocinio 1. Alla presentazione dell'ultima relazione da parte del tirocinante, verificato il completamento del periodo di tirocinio e l'assolvimento degli obblighi formativi, previo parere della Commissione istituita ai sensi dell'art. 42, comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, il Ministro / Direttore Generale _____del Ministero dell'economia e delle finanze /, rilascia al tirocinante, entro 30 giorni, il provvedimento di conclusione del triennio di tirocinio e ne dispone la cancellazione dal Registro del tirocinio. 2. <i>omissis</i> 3. <i>omissis</i>



4. OSSERVAZIONI AL REGOLAMENTO ISCRIZIONE AL REGISTRO
--



- **Articolo 2 (Requisiti per l'iscrizione al Registro dei revisori legali)**

L'articolo 2 della bozza di regolamento si limita a richiamare l'art. 2, commi 2 e 3 del D.Lgs. 39/2010 senza fornire alcuna indicazione in merito alla disciplina delle iscrizioni dei revisori legali abilitati in Paesi europei che non appartengono all'Unione Europea (di pensi all'Islanda, al Liechtenstein e alla Norvegia, che aderiscono all'EFTA, e alla Svizzera e alla Repubblica di San Marino che aderiscono al SEE).

Per i revisori di tali Paesi appare opportuno chiarire se si applicano le norme dettate nei confronti degli Stati membri UE, ovvero quelle dettate per i Paesi terzi.

Proposte di emendamento

TESTO IN CONSULTAZIONE	TESTO EMENDATO CNDCEC
Articolo 2 Requisiti per l'iscrizione nel registro dei revisori legali 1. <i>omissis</i>	Articolo 2 Requisiti per l'iscrizione nel registro dei revisori legali 1. <i>omissis</i> 2. Con apposito provvedimento saranno stabilite le condizioni per l'iscrizione dei soggetti di cui al comma 3 lettera b) dell'art.2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

- **Articolo 3 (Contenuto della domanda di iscrizione delle persone fisiche)**

Al comma 1 dell'articolo 3 della bozza di regolamento tra le informazioni richieste nella domanda di iscrizione delle persone fisiche non è riportata l'indicazione "dell'indirizzo completo presso il quale il revisore svolge la propria attività", richiesto dall'art. 11 c. 1 lett. a) del regolamento concernente l'accesso posto in pubblica consultazione.

Per quanto attiene alla domanda di iscrizione nel registro presentata dai revisori di Paesi terzi si ritiene che sia necessario integrare la domanda, conformemente alle disposizioni dell'art. 2, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, con le indicazioni relative all'assolvimento di eventuali obblighi formativi e al concreto esercizio dell'attività di revisione.

Si ritiene sia opportuno inserire al comma 1 una specifica lettera g bis) che contempli l'ipotesi in cui l'iscrizione nel registro avviene non in base al superamento dell'esame di idoneità per revisore, di cui all'art. 4, D.Lgs. 39/2010, bensì in virtù del superamento dell'esame di stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile.

L'art. 4, comma 4, D.Lgs. 39/2010 prevede che il regolamento del Ministro della Giustizia individui i casi di equipollenza fra l'esame di idoneità professionale per revisore e gli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di professioni regolamentate e le eventuali integrazioni richieste.

La stessa previsione di equipollenza era contenuta nell'art. 5 del precedente D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, il quale recepiva la direttiva 84/253/CE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili.

Equipollenza garantita anche dalla disposizione introdotta nell'articolo 2, comma 3 del DPR 27 ottobre 1953, n. 1067 (Ordinamento professionale dei dottori commercialisti) la quale prevedeva che "l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, integrato con le materie di cui all'articolo 6 della suddetta direttiva, è sostitutivo di quello previsto dalla direttiva medesima". Con il successivo DM 14 ottobre 1996, n. 654 furono aggiornate le materie oggetto dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di dottore commercialista¹, come dimostra il richiamo all'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88 contenuto nell'epigrafe dello stesso decreto ministeriale.

¹ In maniera analoga furono modificate con il DM 8 ottobre 1996, n. 622 le materie dell'esame per l'accesso alla professione di ragioniere e perito commerciale.



Le materie oggetto degli esami per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista (art. 2 del DM 14 ottobre 1996, n. 654) e per l'abilitazione alla professione di Ragioniere e Perito Commerciale (art. 2 del DM 8 ottobre 1996, n. 622)², erano equipollenti a quelle previste per l'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili, di cui all'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, nonostante l'esistenza di talune differenziazioni nominalistiche (è chiaro che le materie contabilità generale, contabilità analitica e di gestione, disciplina dei bilanci di esercizio e consolidati indicate nell'art. 4 del D.Lgs. 88/1992, coincidono con la materia ragioneria generale ed applicata prevista dall'art. 2 dei citati decreti ministeriali. Lo stesso può dirsi per la materia controllo della contabilità e dei bilanci prevista dall'art. 4 del D.Lgs. 88/1992 e la materia revisione aziendale indicata nei decreti ministeriali disciplinanti l'esame per l'accesso alle professioni di dottore commercialista e di ragioniere). Tale equipollenza ha permesso sino ad oggi a coloro che avessero superato tali esami di essere automaticamente iscritti nel registro dei revisori contabili di cui al citato decreto legislativo. Si ritiene che tale situazione di equipollenza debba essere mantenuta anche in futuro.

Le materie previste per gli esami di cui agli articoli 46 e 47 del D.Lgs. 139/2005, infatti, devono considerarsi equipollenti a quelle previste dall'art. 4, D.Lgs. 39/2010, in quanto presentano analogo contenuto.

Eventuali diversità nominalistiche nelle denominazioni delle materie, oggi come allora, hanno carattere solo formale e non sostanziale. Si consideri, infatti, che negli ordinamenti universitari dei corsi di laurea non viene più indicato il nome delle singole discipline ed insegnamenti, bensì trovano indicazione solo i macro settori disciplinari all'interno dei quali le singole facoltà hanno autonomia di scelta della denominazione della materia, la quale deve essere sempre contrassegnata dal macro settore. Ad esempio, i macro settori che riguardano la revisione legale dei conti – nel nostro ordinamento universitario – sono i seguenti:

- SECS-P/07 Economia Aziendale
- SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese
- SECS-P/09 Finanza Aziendale
- SECS-P/10 Organizzazione Aziendale
- SECS-P/11 Economia Degli Intermediari Finanziari

Il settore SECS-P/07 Economia Aziendale – che nella precedente legislazione universitaria era denominato "Ragioneria generale ed applicata" – comprende le seguenti materie indicate nell'articolo 4, D.Lgs. 39/2010:

- contabilità generale;
- contabilità analitica e di gestione;
- disciplina del bilancio di esercizio e del bilancio consolidato;
- principi contabili nazionali, comunitari e internazionali;
- analisi finanziaria;
- gestione del rischio e controllo interno;
- principi di revisione nazionale, comunitari e internazionali;
- disciplina della revisione legale, nazionale e comunitaria.

Questa impostazione costituisce la base della convenzione stipulata, il 13 ottobre 2010, tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che impone

- nella laurea triennale, necessaria all'abilitazione degli esperti contabili, il sostenimento dei seguenti esami:

² Va sottolineato che le materie oggetto dell'esame per l'accesso alla professione di dottore commercialista contenute nell'art. 2 del DM 14 ottobre 1996, n. 654 erano perfettamente coincidenti con quelle previste per l'esame per l'abilitazione alla professione di Ragioniere e Perito Commerciale contenute nell'art. 2 del DM 8 ottobre 1996, n. 622.



Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 24 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 15 crediti

- nella laurea specialistica, necessaria per l'abilitazione dei dottori commercialisti, la il sostenimento dei seguenti esami:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 18 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 9 crediti
IUS /04 Diritto commerciale IUS /05 Diritto dell'economia IUS /12 Diritto tributario IUS /15 Diritto processuale civile IUS /17 Diritto penale	Almeno 21 crediti

Nella stessa convenzione viene ulteriormente specificato che *“il percorso di studio deve comunque garantire una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 39 del 2010 che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti”*. Inoltre, le Università devono assicurare che nel complesso dei crediti formativi di cui alle esposte tabelle sia acquisita la specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4, D.Lgs. 39/2010.

Proposte di emendamento

TESTO IN CONSULTAZIONE	TESTO EMENDATO CNDCEC
Articolo 3 <i>Contenuto della domanda di iscrizione delle persone fisiche</i> 1. Nella domanda di iscrizione al Registro, i soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 indicano: a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; b) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonché, se diverso, il domicilio fiscale; c) il codice fiscale e l'eventuale numero di partita IVA; d) l'indirizzo di posta elettronica certificata; e) il titolo di studio conseguito; f) di aver svolto il tirocinio previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; g) di aver superato l'esame previsto dall'articolo 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; h) l'amministrazione o l'ente di appartenenza, se il richiedente è pubblico dipendente; i) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito internet	Articolo 3 <i>Contenuto della domanda di iscrizione delle persone fisiche</i> 1. Nella domanda di iscrizione al Registro, i soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 indicano: a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita; b) la residenza, anche se all'estero, ed il domicilio in Italia, nonché, se diverso, il domicilio fiscale; c) il codice fiscale e l'eventuale numero di partita IVA; c-bis) l'indirizzo presso il quale il revisore svolge la propria attività; d) l'indirizzo di posta elettronica certificata; e) il titolo di studio conseguito; f) di aver svolto il tirocinio previsto dall'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; g) di aver superato l'esame previsto dall'articolo 4, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; g bis) di aver superato l'esame di Stato per l'abilitazione alla professione di dottore commercialista o di esperto contabile di cui agli articoli 46 e 47 del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139; h) l'amministrazione o l'ente di appartenenza, se il richiedente è pubblico dipendente; i) il nome, il numero di iscrizione, l'indirizzo e il sito internet



dell'eventuale società di revisione legale presso la quale il revisore è impiegato o della quale è socio o amministratore; j) ogni altra eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri; k) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; l) l'indirizzo presso il quale intende ricevere le eventuali comunicazioni inerenti al registro ed il recapito telefonico; m) l'eventuale rete di appartenenza, così come definita nell'art. 1, comma 1, lett. l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel Regolamento attuativo di cui all'art. 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; n) la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti. <i>2. omissis</i> 3. Nella domanda di iscrizione al Registro, i soggetti di cui all'articolo 2 comma 3 lettera b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, indicano: a) le informazioni di cui ai punti da a) a j) del comma precedente; b) di aver superato la prova attitudinale prevista dall'art. 2 comma 3, lettera b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dal relativo Regolamento attuativo.	dell'eventuale società di revisione legale presso la quale il revisore è impiegato o della quale è socio o amministratore; j) ogni altra eventuale iscrizione in albi o registri di revisori legali o di revisori dei conti in altri Stati membri dell'Unione europea o in Paesi terzi, con l'indicazione dei numeri di iscrizione e delle autorità competenti alla tenuta degli albi o registri; k) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità definiti con regolamento adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Consob, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; l) l'indirizzo, anche di posta elettronica non certificata, presso il quale intende ricevere le eventuali comunicazioni inerenti al registro ed il recapito telefonico; m) l'eventuale rete di appartenenza, così come definita nell'art. 1, comma 1, lett. l), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e nel Regolamento attuativo di cui all'art. 10, comma 13, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; n) la dichiarazione di impegno a comunicare ogni eventuale variazione delle informazioni di cui ai punti precedenti. <i>2. omissis</i> 3. Nella domanda di iscrizione al Registro, i soggetti di cui all'articolo 2 comma 3 lettera b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, indicano: a) le informazioni di cui ai punti da a) a j) del comma precedente; b) di aver superato la prova attitudinale prevista dall'art. 2 comma 3, lettera b) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e dal relativo Regolamento attuativo.; c) di essere in regola con obblighi di aggiornamento; d) di avere incarichi di revisione nel paese terzo.
---	--

• Articolo 6 (Presentazione della domanda di iscrizione delle società)

Il comma 5 dell'articolo 6 della bozza di regolamento non specifica il soggetto al quale si riferiscono i certificati dei quali il MEF acquisisce visione (certificato del casellario giudiziale, certificato dei carichi pendenti e certificato relativo alla sottoposizione a misura di prevenzione).

Si suggerisce di integrare tale aspetto riferendosi agli amministratori della società, al fine di verificare la sussistenza dei requisiti indicati dall'art. 2, comma 4, lett. a) del D.Lgs. 39/2010.

Proposte di emendamento

TESTO IN CONSULTAZIONE	TESTO EMENDATO CNDCEC
<i>Articolo 6</i> <i>Presentazione della domanda di iscrizione delle società</i> (omissis) 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuta la domanda di cui al comma 1, compie, ai sensi della normativa vigente, accertamenti nei confronti delle società in ordine al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misura di prevenzione.	<i>Articolo 6</i> <i>Presentazione della domanda di iscrizione delle società</i> (omissis) 5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ricevuta la domanda di cui al comma 1, compie, ai sensi della normativa vigente, accertamenti nei confronti delle società in ordine al possesso dei requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro, acquisendo, tra l'altro, il certificato del casellario giudiziale, il certificato dei carichi pendenti ed il certificato relativo alla sottoposizione a misura di prevenzione degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione.



- **Articolo 8 (Esame delle domande di iscrizione)**
- **Articolo 10 (Cancellazione)**

Come già evidenziato più sopra nella bozza di regolamento, le funzioni connesse alla gestione dei revisori sono normalmente affidate al Ministero dell'economia e delle finanze, senza specificare effettivamente il soggetto in capo al quale sono poste le singole funzioni o poteri.

Mentre in alcune circostanze l'indicazione generica del Ministero non sembra generare particolari problemi, in altre (iscrizioni, cancellazioni, adozione di sanzioni disciplinari) appare necessario individuare espressamente il soggetto che ha il potere e la competenza ad adottare il provvedimento. In particolare sembra opportuno individuare il soggetto che assume i provvedimenti per l'iscrizione nel registro dei revisori legali e per la cancellazione dal registro.

Inoltre, con riferimento alla cancellazione volontaria dal Registro prevista dall'art. 10, comma 1 del regolamento, va evitato che i revisori si possano sottrarre allo svolgimento dei procedimenti sanzionatori.

Pertanto in presenza di tali procedimenti il revisore non dovrebbe poter richiedere la cancellazione dal registro.

Particolare attenzione meritano le disposizioni del comma 6 dell'art. 10 le quali prevedono che i revisori contabili che siano stati cancellati dal registro per motivi diversi dalla volontà del revisore non possono essere nuovamente iscritti nel registro se non siano decorsi almeno cinque anni dalla data del provvedimento di cancellazione. Si ritiene che tale previsione debba essere eliminata in quanto il D.Lgs. 39/2010 non prevede esplicitamente tale ipotesi e non assegna al MEF alcun potere in merito all'individuazione di ulteriori sanzioni o limitazioni all'iscrizione nel registro.

Di dubbia applicabilità, infine, appare la previsione contenuta nel comma 5 dell'art. 10 del regolamento che impone in caso di nuova iscrizione, richiesta a seguito di una precedente cancellazione volontaria, il pagamento del contributo annuale previsto per i revisori inattivi per tutta la durata della cancellazione. Si ritiene che tale previsione debba essere eliminata in quanto, nel periodo di non iscrizione nel registro, nessun potere impositivo può essere esercitato nei confronti di soggetti che non possono neanche fregiarsi del titolo di "revisore legale", ai sensi dell'art. 1, comma 2 del regolamento.

Proposte di emendamento

TESTO IN CONSULTAZIONE	TESTO EMENDATO CNDCEC
Articolo 8 Esame delle domande e iscrizione 1. <i>omissis.</i> 2. <i>omissis.</i> 3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone, con provvedimento motivato, il diniego all'iscrizione. 4. Il provvedimento di iscrizione è assunto dal Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine di cui al comma 1, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», nonché comunicato al richiedente.	Articolo 8 Esame delle domande e iscrizione 1. <i>omissis.</i> 2. <i>omissis.</i> 3. Decorso infruttuosamente il termine di cui al comma 2, il Ministro / il Direttore Generale _____ del Ministero dell'economia e delle finanze dispone, con provvedimento motivato, il diniego all'iscrizione. 4. Il provvedimento di iscrizione è assunto dal il Ministro / il Direttore Generale _____ del Ministero dell'economia e delle finanze entro il termine di cui al comma 1, ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», nonché comunicato al richiedente.
Articolo 10 Cancellazione 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione del revisore o della società di revisione nei seguenti casi: a) su richiesta dell'interessato, previa dimostrazione che	Articolo 10 Cancellazione 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze dispone la cancellazione del revisore o della società di revisione nei seguenti casi: a) su richiesta dell'interessato, a condizione che non siano



non siano in corso, alla data di presentazione dell'istanza, incarichi di revisione legale, anche tenuto conto di quanto previsto all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; b) in caso di morte o interdizione legale del revisore, ovvero nei casi di estinzione della società di revisione. 2. <i>omissis.</i> 3. <i>omissis.</i> 4. <i>omissis.</i> 5. Nei casi di cancellazione volontaria dal registro dei revisori legali, ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo, il revisore legale o la società di revisione legale possono presentare una nuova istanza di iscrizione al registro, ricorrendone i presupposti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, previo pagamento del contributo annuale previsto per i revisori inattivi relativo all'intera durata del periodo di cancellazione e, salvo che non abbiano preso parte volontariamente a programmi di aggiornamento professionale, possono assumere nuovi incarichi di revisione legale solo dopo la partecipazione al corso di formazione ed aggiornamento previsto dall'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo e del relativo regolamento di attuazione. 6. Salvo i casi di cancellazione previsti al comma 5, il revisore o la società di revisione destinatari di un provvedimento di cancellazione non possono chiedere una nuova iscrizione al Registro dei revisori legali se non sono trascorsi cinque anni dalla data del provvedimento di cancellazione. Tale nuova iscrizione è comunque subordinata alla rimozione delle cause che avevano originato la cancellazione dal predetto Registro. 7. <i>omissis.</i>	in corso procedimenti sanzionatori e previa dimostrazione che non siano in corso, alla data di presentazione dell'istanza, incarichi di revisione legale, anche tenuto conto di quanto previsto all'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39; b) in caso di morte o interdizione legale del revisore, ovvero nei casi di estinzione della società di revisione. 2. <i>omissis.</i> 2 bis. Il provvedimento di cancellazione è assunto con provvedimento motivato il Ministro / il Direttore Generale _____ del Ministero dell'economia e delle finanze. 3. <i>omissis.</i> 4. <i>omissis.</i> 5. Nei casi di cancellazione volontaria dal registro dei revisori legali, ai sensi del comma 1, lettera a) del presente articolo, il revisore legale o la società di revisione legale possono presentare una nuova istanza di iscrizione al registro, ricorrendone i presupposti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, previo pagamento del contributo annuale previsto per i revisori inattivi relativo all'intera durata del periodo di cancellazione e, Salvo che non abbiano preso parte volontariamente a programmi di aggiornamento professionale, possono assumere nuovi incarichi di revisione legale solo dopo la partecipazione al corso di formazione ed aggiornamento previsto dall'articolo 8, comma 2, del citato decreto legislativo e del relativo regolamento di attuazione. 6. Salvo i casi di cancellazione previsti al comma 5, il revisore o la società di revisione destinatari di un provvedimento di cancellazione non possono chiedere una nuova iscrizione al Registro dei revisori legali se non sono trascorsi cinque anni dalla data del provvedimento di cancellazione. Tale nuova iscrizione è comunque subordinata alla rimozione solo se sono state rimosse le cause che avevano originato la cancellazione dal predetto Registro. 7. <i>omissis.</i>
---	--



5. OSSERVAZIONI AL REGOLAMENTO ACCESSO



- **Articolo 2 (Tipologia di laurea richiesta alle persone fisiche per l'iscrizione al Registro)**

L'articolo 2 del della bozza di regolamento prevede che l'accesso al registro dei revisori legali sia consentito sia a coloro che sono in possesso di una laurea triennale, sia a coloro che sono in possesso di una laurea specialistica o magistrale. Tuttavia, se da un lato sono state individuate solo due classi di lauree triennali i cui insegnamenti presentano una stretta attinenza con l'esercizio della revisione, dall'altro è stato individuato un ampio ventaglio di lauree magistrali.

Pur considerando che il D.Lgs. 39/2010 non poneva alcuna indicazione per l'individuazione delle classi di laurea che consentono l'iscrizione al Registro, si suggerisce di rivalutare l'introduzione di alcune classi di laurea che sembrano non avere alcuna attinenza con la revisione e pertanto non offrono sufficienti garanzie in relazione al bagaglio di conoscenze necessarie per l'espletamento della revisione, salvo che negli specifici corsi di laurea le università abbiano introdotto tutti gli insegnamenti relativi alle materie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 39/2010. Si fa riferimento, ad esempio a :

- Scienze della pubblica amministrazione;
- Scienze politiche
- Scienze economiche per l'ambiente e per la cultura;
- Giurisprudenza
- Scienze statistiche, attuariali e finanziarie

- **Articolo 7 (Prova attitudinale)**

Con riferimento al secondo comma dell'art. 7 della bozza di regolamento appare opportuno che il MEF provveda all'emanazione di un "regolamento quadro" sulle modalità e i criteri per lo svolgimento della prova attitudinale. L'emanazione di tale regolamento non esime il Ministero dall'adozione di specifici provvedimenti che individuino per ciascun revisore non italiano le materie oggetto della prova attitudinale (come previsto oggi in applicazione della direttiva sulle qualifiche professionali dal D.lgs. 206/07), tenuto conto della necessaria valutazione delle competenze professionali già acquisite dal soggetto richiedente.

Proposte di emendamento

TESTO IN CONSULTAZIONE	TESTO EMENDATO CNDCEC
Articolo 7 (Prova attitudinale) 1. <i>omissis.</i> 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad emanare apposito decreto nel quale vengono stabilite le condizioni della prova attitudinale di cui all'articolo 2 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 3. Eventuali titoli aggiuntivi rispetto alla qualifica professionale acquisiti nelle materie oggetto della prova attitudinale, adeguatamente attestati o documentati, possono essere valutati al fine di una eventuale riduzione della prova medesima. 4. <i>omissis.</i> 5. <i>omissis.</i>	Articolo 7 (Prova attitudinale) 1. <i>omissis.</i> 2. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede ad emanare apposito regolamento nel quale vengono stabilite le condizioni generali in base alle quali si svolgono le prove attitudinali di cui all'articolo 2 comma 3 lettera a) del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, altresì, ad emanare apposito provvedimento nel quale vengono stabilite per ciascun interessato le materie oggetto della specifica prova attitudinale. 3. Eventuali titoli accademici o professionali aggiuntivi rispetto alla qualifica di revisore professionale—acquisiti nelle materie oggetto della prova attitudinale, adeguatamente attestati o documentati, possono essere valutati al fine di una eventuale riduzione della prova medesima. 4. <i>omissis.</i> 5. <i>omissis.</i>



• **Articolo 9 (Iscrizione dei revisori di Paesi non appartenenti all'Unione europea)**

Può accadere che un cittadino di un Paese terzo si sia abilitato alla revisione legale in un Paese non appartenente all'Unione Europea, diverso da quello di origine. In tal caso sembra opportuno chiarire se la condizione di reciprocità debba sussistere nei confronti del Paese di origine, piuttosto che nei confronti del Paese terzo nel quale è stata conseguita l'abilitazione.

Occorrerebbe tra l'altro chiarire se per l'iscrizione nel registro italiano di un revisore di un Paese terzo, sia necessario che questo sia iscritto nel registro del Paese dei revisori del Paese terzo, ovvero sia sufficiente l'esistenza della sola abilitazione.

Proposte di emendamento

TESTO IN CONSULTAZIONE	TESTO EMENDATO CNDCEC
Articolo 9 (Iscrizione dei revisori di Paesi non appartenenti all'Unione europea) 1. I cittadini di un Paese terzo in possesso di un titolo abilitante all'esercizio dell'attività di revisione legale conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, possono chiedere di essere iscritti al Registro dei revisori legali, istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo le disposizioni contenute nel presente capo. 2. Le persone fisiche di cui al comma 1 sono iscritte al Registro dei revisori legali a condizione che il Paese di origine garantisca reciprocità di trattamento per i revisori legali italiani e che siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli indicati all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Detta iscrizione è, altresì, subordinata allo svolgimento di programmi di aggiornamento professionale, ove previsto dalla disciplina vigente nel Paese di origine, ed al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della normativa nazionale rilevante in materia di revisione legale. 3. <i>omissis.</i> 4. <i>omissis.</i>	Articolo 9 (Iscrizione dei revisori di Paesi non appartenenti all'Unione europea) 1. I cittadini I revisori di un Paese terzo in possesso di un titolo abilitante all'esercizio dell'attività di revisione legale conseguito in uno Stato non appartenente all'Unione europea, possono chiedere di essere iscritti al Registro dei revisori legali, istituito ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo le disposizioni contenute nel presente capo. 2. Le persone fisiche di cui al comma 1 sono iscritte al Registro dei revisori legali a condizione che il Paese di origine terzo garantisca reciprocità di trattamento per i revisori legali italiani e che siano in possesso di requisiti equivalenti a quelli indicati all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. Detta iscrizione è, altresì, subordinata allo svolgimento di programmi di aggiornamento professionale, ove previsto dalla disciplina vigente nel Paese di origine, ed al superamento di una prova attitudinale volta ad accertare la conoscenza della normativa nazionale rilevante in materia di revisione legale. 3. <i>omissis.</i> 4. <i>omissis.</i>

• **Articolo 11 (Comunicazioni di informazioni strumentali alla tenuta del Registro per le persone fisiche)**

Al pari di quanto previsto nell'art. 13 della bozza di regolamento con riferimento alle società di revisione, si ritiene utile l'indicazione dei revisori legali che collaborano allo svolgimento dell'incarico anche nel caso di revisore persona fisica.

Proposte di emendamento

TESTO IN CONSULTAZIONE	TESTO EMENDATO CNDCEC
Articolo 11 (Comunicazione di informazioni strumentali alla tenuta del Registro per le persone fisiche) 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le seguenti informazioni:	Articolo 11 (Comunicazione di informazioni strumentali alla tenuta del Registro per le persone fisiche) 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, nonché i soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a) e b), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze le seguenti informazioni:



a) l'indirizzo completo presso il quale il revisore svolge la propria attività, il recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica certificata; b) l'indirizzo presso il quale il revisore intende ricevere eventuali comunicazioni inerenti al Registro, se diverso dal precedente; c) gli incarichi di revisione legale in essere, con specifica indicazione di quelli svolti presso enti di interesse pubblico, la durata degli stessi ed i relativi corrispettivi pattuiti; d) qualsiasi altra informazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze, strumentale all'assolvimento dei compiti di vigilanza settoriale e necessaria ai fini di una ordinata gestione del Registro dei revisori legali. 2. <i>omissis.</i> 3. <i>omissis.</i> 4. <i>omissis.</i>	a) l'indirizzo completo presso il quale il revisore svolge la propria attività, il recapito telefonico, l'indirizzo di posta elettronica certificata; b) l'indirizzo presso il quale il revisore intende ricevere eventuali comunicazioni inerenti al Registro, se diverso dal precedente; c) gli incarichi di revisione legale in essere, con specifica indicazione di quelli svolti presso enti di interesse pubblico, la durata degli stessi ed i relativi corrispettivi pattuiti; d) qualsiasi altra informazione richiesta dal Ministero dell'economia e delle finanze, strumentale all'assolvimento dei compiti di vigilanza settoriale e necessaria ai fini di una ordinata gestione del Registro dei revisori legali; 1.bis. Al fine del mantenimento dei requisiti per l'iscrizione nella sezione dei revisori attivi, i revisori comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze gli incarichi ai quali hanno collaborato. 2. <i>omissis.</i> 3. <i>omissis.</i> 4. <i>omissis.</i>
---	--

- **Articolo 17 (Prima formazione del Registro)**

Si ritiene che sia necessario inserire nella bozza di regolamento una disposizione transitoria che disciplini la prima formazione del registro dei revisori legali salvaguardando i diritti di tutti coloro che hanno acquisito il diritto ad essere iscritti nel registro dei revisori nella vigenza del D.Lgs. 88/1992. In particolare, oltre a dover garantire l'iscrizione in ogni tempo a quanti hanno già superato l'esame per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili previsto dall'art. 4, D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, si ritiene che si debba continuare a garantire l'iscrizione nel registro dei revisori legali a quanti sono stati esonerati dall'esame di cui all'art. 4, D.Lgs. 88/1992, per aver superato, ai fini dell'abilitazione all'esercizio di attività professionale, un esame di Stato teorico-pratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4, D.Lgs. 88/1992 (il diritto all'esonero totale era riconosciuto ai sensi dell'art. 5, comma 1, D.Lgs. 88/1992).

Proposte di emendamento

TESTO IN CONSULTAZIONE	TESTO EMENDATO CNDCEC
Articolo 17 (Prima formazione del registro) 1. Hanno diritto all'iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche e le società che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono già iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e all'Albo speciale delle società di revisione di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Sono, altresì, iscritti, su richiesta, coloro che hanno acquisito il diritto di essere iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, in base al superamento della sessione d'esame per l'iscrizione al Registro.	Articolo 17 (Prima formazione del registro) 1. Hanno diritto all'iscrizione nel Registro dei revisori legali le persone fisiche e le società che, al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, sono già iscritti al registro dei revisori contabili di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88 e all'Albo speciale delle società di revisione di cui all'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Sono, altresì, iscritti, su richiesta, coloro che a) hanno acquisito il diritto di essere iscritti nel Registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, in base al superamento della sessione d'esame per l'iscrizione al Registro; b) hanno superato l'esame per l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili; c) alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 4, art. 4 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 hanno superato i previgenti esami per l'iscrizione nei soppressi albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali in conformità a quanto previsto dalla



2. <i>omissis.</i> 3. <i>omissis.</i> 4. <i>omissis.</i>	legge 17 febbraio 1992, n. 206 e dalla legge 12 febbraio 1992, n. 183 e dal decreto ministeriale 24 ottobre 1996, n. 654 e dal decreto ministeriale 8 ottobre 1996, n. 622 . 2. <i>omissis.</i> 3. <i>omissis</i> 4. <i>omissis.</i>
--	--



**6. OSSERVAZIONI AL REGOLAMENTO CONCERNENTE LA REVOCA E LE DIMISSIONI
DALL'INCARICO NONCHÉ LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**



- **Articolo 1 (Oggetto)**
- **Articolo 2 (Principi)**
- **Articolo 3 (Definizioni)**

In merito alla bozza di regolamento concernente la revoca e le dimissioni dall'incarico nonché la risoluzione del contratto, si ritiene opportuno precisare ulteriormente l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina.

Nell'art. 1 della bozza di regolamento appare opportuno, in particolare, chiarire che le norme in tema di revoca, dimissioni dall'incarico e risoluzione del contratto di revisione previste dall'art. 13 D.Lgs. n. 39/2010, nonché le disposizioni attuative contenute nel menzionato regolamento, non si applicano né al collegio sindacale incaricato della revisione legale dei conti, né ai suoi componenti.

In tal modo, si impedirebbe l'insorgere di eventuali dubbi interpretativi ed incertezze operative e si assicurerebbe un migliore raccordo fra la disciplina del codice civile in merito all'organo di controllo interno (cfr. artt. 2400 e 2401 c.c.) e quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2010.

Proposte di emendamento

TESTO IN CONSULTAZIONE	TESTO EMENDATO CNDCEC
<i>Articolo 1 (Oggetto)</i> 1. <i>omissis</i>. 2. La cessazione dell'ufficio di sindaco è disciplinata dagli articoli 2400 e 2401 del codice civile anche quando la revisione legale dei conti è esercitata dal collegio sindacale, a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, del codice civile.	<i>Articolo 1 (Oggetto)</i> 1. <i>omissis</i>. 2. Il presente regolamento non si applica al collegio sindacale e ai sindaci anche quando la revisione legale dei conti è esercitata dal medesimo a norma dell'articolo 2409-bis, secondo comma, e dell'articolo 2477, quarto comma, del codice civile. 3. In questi casi la cessazione dall'ufficio di sindaco è disciplinata dagli articoli 2400 e 2401 del codice civile.
<i>Articolo 3 (Definizioni)</i> 1. Nel presente regolamento si intendono per: <i>omissis</i>; g) «incarico»: l'incarico di revisione legale conferito ai sensi degli articoli 13 o 17 del decreto attuativo, nonché di altra disciplina applicabile; <i>omissis</i> j) «revisione legale»: la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del decreto attuativo, di altra disciplina applicabile o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro. k) «revisore legale»: una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del decreto attuativo e iscritta nel Registro ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro; <i>omissis</i> o) «società di revisione legale»: una società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del decreto attuativo e iscritta nel Registro ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro.	<i>Articolo 3 (Definizioni)</i> 1. Nel presente regolamento si intendono per: <i>omissis</i>; g) «incarico»: l'incarico di revisione legale conferito ai sensi degli articoli 13 o 17 del decreto attuativo, nonché di altra disciplina applicabile; <i>omissis</i> j) «revisione legale»: la revisione dei conti annuali o dei conti consolidati effettuata in conformità alle disposizioni del decreto attuativo, di altra disciplina applicabile o, nel caso in cui sia effettuata in un altro Stato membro dell'Unione europea, alle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro. k) «revisore legale»: una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del decreto attuativo e iscritta nel Registro istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto attuativo ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro; <i>omissis</i> o) «società di revisione legale»: una società abilitata a esercitare la revisione legale ai sensi delle disposizioni del decreto attuativo e iscritta nel Registro istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto attuativo ovvero un'impresa abilitata a esercitare la revisione legale in un altro Stato membro dell'Unione europea ai sensi delle disposizioni di attuazione della direttiva 2006/43/CE vigenti in tale Stato membro.



- **Articolo 4 (Revoca dall'incarico di revisione legale)**
- **Articolo 5 (Ipotesi di revoca per giusta causa)**

In merito alle ipotesi di giusta causa di revoca previste nell'art. 5, si ritiene preferibile introdurre una clausola generale in ordine alla revoca per giusta causa del revisore, esemplificando in un successivo elenco alcune ipotesi tipiche.

Proposte di emendamento

TESTO IN CONSULTAZIONE	TESTO EMENDATO CNDCEC
Articolo 4 <i>(Revoca dall'incarico di revisione legale)</i> 1. <i>omissis</i> 2. In presenza di una giusta causa, l'assemblea, acquisite le osservazioni del revisore legale o della società di revisione e sentito il parere dell'organo di controllo anche in merito alle predette osservazioni, revoca l'incarico e provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione legale.	Articolo 4 <i>(Revoca dall'incarico di revisione legale)</i> 1. <i>omissis</i> 2. In presenza di una giusta causa, l'assemblea, acquisite le osservazioni del revisore legale o della società di revisione e sentito il parere dell'organo di controllo anche in merito alle predette osservazioni, revoca l'incarico e provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione legale.
Articolo 5 <i>(Giusta causa)</i> 1. Costituiscono giusta causa di revoca: a) il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo; b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento; c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione; d) la ritenuta sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale a svolgere l'incarico, per insufficienza di mezzi o di risorse; e) la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale; f) la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.	Articolo 5 <i>(Giusta causa)</i> 1. Costituiscono, altresì, ipotesi di giusta causa di revoca dell'incarico i fatti, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto incarico di revisione, anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale 2. Costituiscono, altresì, ipotesi di giusta causa di revoca: a) il cambio del soggetto che, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, esercita il controllo della società assoggettata a revisione, salvo che il trasferimento del controllo sia avvenuto nell'ambito del medesimo gruppo, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il revisore all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti da porre a base del giudizio sul bilancio di esercizio, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento; b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento; c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione; d) la ritenuta sopravvenuta inidoneità del revisore legale o della società di revisione legale a svolgere l'incarico, per insufficienza di mezzi o di risorse; e) la situazione sopravvenuta idonea a compromettere l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale; f) la sopravvenuta insussistenza dell'obbligo di revisione legale per l'intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge.



2. Costituiscono, altresì, ipotesi di giusta causa di revoca dell'incarico i fatti, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale.	2. Costituiscono, altresì, ipotesi di giusta causa di revoca dell'incarico i fatti, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione, anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale.
3. <i>omissis</i> .	3. <i>omissis</i> .

- **Articolo 6 (Dimissioni dall'incarico di revisione legale)**

Analogamente a quanto già indicato per la revoca, anche per quanto concerne le dimissioni dall'incarico di revisione, si ritiene preferibile introdurre una clausola generale in ordine alle dimissioni del revisore, esemplificando in un successivo elenco alcune ipotesi tipiche.

Si ritiene altresì opportuno il raccordo delle ipotesi di dimissioni stabilite dal regolamento con quelle declinate nei principi internazionali di revisione (si veda l'*Appendice* al presente documento), nonché fornire un'indicazione relativa al tempo massimo a disposizione della società revisionata per corrispondere il compenso al revisore.

Proposte di emendamento

TESTO IN CONSULTAZIONE	TESTO EMENDATO CNDCEC
Articolo 6 (Dimissioni dall'incarico di revisione legale) 1. Costituiscono circostanze idonee a motivare le dimissioni: a) <i>omissis</i>; b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento; c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, nel rispetto dei principi di revisione; d) il rifiuto di pagare il corrispettivo o di procedere all'adeguamento dei corrispettivi spettante in base a clausola del contratto di revisione; e) <i>omissis</i>;	Articolo 6 (Dimissioni dall'incarico di revisione legale) 1. Il revisore legale o la società di revisione legale possono, altresì, presentare le dimissioni dall'incarico in presenza di altre circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale. 2. Costituiscono, altresì, circostanze idonee a motivare le dimissioni: a) <i>omissis</i>; b) il cambio del revisore del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione, nel caso in cui la continuazione dell'incarico possa costituire impedimento, per il medesimo revisore del gruppo, all'acquisizione di elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento; c) i cambiamenti all'interno del gruppo cui appartiene la società assoggettata a revisione tali da impedire al revisore del gruppo di acquisire elementi probativi appropriati e sufficienti, da porre a base del giudizio sul bilancio consolidato, secondo quanto disposto dai principi di revisione di riferimento nel rispetto dei principi di revisione; d) il rifiuto di pagare il mancato pagamento del corrispettivo entro l'esercizio successivo a quello a cui si riferisce la revisione per cui è stata rilasciata relazione, o di procedere all'adeguamento dei corrispettivi spettante in base a clausola del contratto di revisione; d-bis) l'impossibilità di acquisire elementi probativi appropriati o sufficienti per limitazioni imposte dalla direzione del gruppo o della società assoggettata a revisione; e) <i>omissis</i>;



f) <i>omissis</i>; g) la ritenuta sopravvenuta inidoneità a svolgere l'incarico, per insufficienza di mezzi e risorse; h) <i>omissis</i>. 2. Il revisore legale o la società di revisione legale possono, altresì, presentare le dimissioni dall'incarico in presenza di altre circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale. 3. Le dimissioni, da indirizzare al rappresentante legale della società assoggettata a revisione e opportunamente portate a conoscenza dell'organo di controllo, devono, in ogni caso, essere formulate in tempi e modi idonei a consentire alla medesima società assoggettata a revisione di provvedere conseguentemente e di poter procedere all'affidamento di un nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale. 4. <i>omissis</i>.	e-bis) la scoperta o l'insorgenza di fondati sospetti in merito all'esistenza di violazioni di legge o di regolamento da parte della società assoggettata a revisione o dei relativi soci o amministratori; e-ter) la ricorrenza degli estremi di frode imputabile alla società assoggettata a revisione; f) <i>omissis</i>; g) la ritenuta sopravvenuta inidoneità a svolgere l'incarico, per insufficienza di mezzi e risorse; h) <i>omissis</i>. 2. Il revisore legale o la società di revisione legale possono, altresì, presentare le dimissioni dall'incarico in presenza di altre circostanze, da motivare adeguatamente, di rilevanza tale che risulti impossibile la prosecuzione del contratto di revisione anche in considerazione delle finalità dell'attività di revisione legale. 3. Salvo il caso di impedimento grave del revisore o della società di revisione, le dimissioni, da indirizzare al rappresentante legale della società assoggettata a revisione e opportunamente portate a conoscenza dell'organo di controllo, devono, in ogni caso, essere presentate in tempi e modi idonei a consentire alla medesima società assoggettata a revisione di provvedere conseguentemente e di poter procedere all'affidamento di un nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale. 4. <i>omissis</i>.
---	--

- **Articolo 7 (Effetti delle dimissioni)**
- **Articolo 8 (Risoluzione consensuale del contratto di revisione)**
- **Articolo 9 (Divieto di nuovo incarico)**

In merito all'efficacia delle dimissioni del revisore o della società di revisione, non si ritiene condivisibile la previsione secondo la quale le dimissioni devono essere "*poste all'esame*" dell'assemblea dei soci alla quale si attribuisce espressamente il potere di "*accettare*" ovvero "*respingere*" le stesse (art. 7 e 8 ss.).

Le dimissioni (*rectius*, il recesso) sono pacificamente qualificate come un atto unilaterale ricettizio, destinate a produrre i propri effetti dal momento in cui viene ricevuto dal destinatario delle stesse.

Il diritto a porre termine *ante tempus* al rapporto con la società si iscrive, inoltre, nell'alveo dei principi generali enunciati dal codice civile a garanzia della libera disponibilità del recesso dall'incarico assunto, sia esso derivante da un contratto di mandato (art. 1727 c.c.), di prestazione d'opera (art. 2237 c.c.) ovvero di lavoro autonomo (art. 2118 c.c.); ciò salva naturalmente la responsabilità del dimissionario per i danni eventualmente causati dal recesso.

Inoltre, si osserva che le dimissioni motivate del revisore dovrebbero essere considerate istituto "*speculare*" rispetto alla revoca per giusta causa riconosciuta alla società sottoposta a revisione.

La revoca per giusta causa è, infatti, il presidio riconosciuto alla società per la "*rimozione*" del revisore, laddove ricorrano giustificati motivi. Parallelamente, le dimissioni motivate costituiscono l'ipotesi di scioglimento anticipato del rapporto di revisione per volontà del revisore.

La qualificazione delle dimissioni (motivate) del revisore come istituto speculare alla revoca per giusta causa pare peraltro maggiormente rispettosa del principio di libertà negoziale delle parti (e della natura privatistica del vincolo contrattuale), escluderebbe il rischio di introdurre illegittime disparità di trattamento delle parti contrattuali, accentuerebbe l'indipendenza del revisore.

Si evidenzia, inoltre, che, a tutela della rilevanza pubblica della funzione di revisione e al fine di garantire la continuità dell'attività di revisione, il decreto attuativo prevedendo la individuazione di ipotesi di "*giustificato motivo*" di dimissioni, nonché introducendo il regime di *prorogatio* per il



revisore dimissionario di durata semestrale e stabilendo in capo al revisore l'obbligo di risarcimento del danno ha predisposto un sistema di contrappesi tali da escludere un ricorso improprio all'istituto. Conseguentemente, si ritiene che le dimissioni del revisore o della società di revisione:

- non necessitino di alcun atto di formale accettazione da parte dell'assemblea dei soci;
- abbiano effetto nel momento in cui sono comunicate alla società e, specificatamente, all'organo amministrativo e all'organo di controllo interno (in quanto il nuovo incarico dovrà essere conferito su proposta motivata di quest'ultimo).

Occorre precisare, infine, che, in conformità a quanto stabilito dall'art. 13, comma 6, del D.Lgs. 39/2010, le dimissioni sono efficaci nei confronti della società nel momento in cui siano rese note alla società, ma diventano effettive esclusivamente nel momento in cui la deliberazione di conferimento del nuovo incarico ad altro revisore sia divenuta efficace e, in ogni caso, alla scadenza dei sei mesi dalla data della "ricezione" delle dimissioni.

Non si ritiene opportuno, parimenti, disciplinare le ipotesi di "ritiro" delle dimissioni. Tale istituto, pur se applicato nella prassi, non si ritiene possa avere una disciplina nell'ordinamento positivo.

Si consideri, al riguardo, che le circostanze idonee a motivare le dimissioni dall'incarico si identificano, sostanzialmente, in impedimenti - oggettivi, gravi e non occasionali - allo svolgimento della revisione.

Le dimissioni del revisore dovrebbero, dunque, essere irrevocabili.

Proposte di emendamento

TESTO IN CONSULTAZIONE	TESTO EMENDATO CNDCEC
<i>Articolo 7</i> <i>(Effetti delle dimissioni)</i> 1. Le dimissioni presentate sono poste all'esame dell'assemblea che, sentito l'organo di controllo, delibera al riguardo. In caso di accettazione delle dimissioni, l'assemblea provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione legale. 2. Sino a quando l'assemblea non ha deliberato sulle dimissioni, è possibile il loro ritiro, sempreché il revisore legale o la società di revisione legale non abbiano esplicitamente dichiarato che le stesse sono da intendersi assolutamente irrevocabili. Il ritiro delle dimissioni deve contenere l'esplicita indicazione dell'avvenuta rimozione delle ragioni che le avevano motivate.	<i>Articolo 7</i> <i>(Presentazione ed effetti delle dimissioni)</i> 1. Il revisore legale o la società di revisione legale comunicano le proprie dimissioni al rappresentante legale e al presidente dell'organo di controllo della società assoggetta a revisione. 2. Gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea dei soci affinché provveda a conferire l'incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione legale secondo le modalità previste dal decreto attuativo. 3. In ogni caso, le funzioni di revisione legale continuano a essere esercitate dal medesimo revisore legale o società di revisione legale fino a quando la deliberazione di conferimento del nuovo incarico non è divenuta efficace e, comunque, non oltre sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni.
<i>Articolo 8</i> <i>(Risoluzione consensuale del contratto di revisione)</i> 1. Nei casi in cui sono previsti la revoca per giusta causa o le dimissioni, il revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione. 2. L'assemblea, acquisite le osservazioni del revisore legale o della società di revisione e sentito il parere dell'organo di controllo anche sulle predette osservazioni, approva la risoluzione consensuale del contratto di revisione e provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione legale.	<i>Articolo 8</i> <i>(Risoluzione consensuale del contratto di revisione)</i> 1. Nei casi in cui sono consentiti la revoca per giusta causa o le dimissioni, il revisore legale o la società di revisione legale e la società assoggettata a revisione possono consensualmente determinarsi alla risoluzione del contratto di revisione. 2. L'assemblea, acquisite le osservazioni del revisore legale o della società di revisione e sentito il parere dell'organo di controllo anche sulle predette osservazioni, approva la risoluzione consensuale del contratto di revisione e provvede contestualmente a conferire un nuovo incarico ad un altro revisore legale o ad un'altra società di revisione legale.



CAPO IV – RISOLUZIONE CONSENSUALE	CAPO VI – DISPOSIZIONI COMUNI E FINALI
<i>Articolo 9</i> <i>(Divieto di nuovo incarico)</i> 1. Negli enti di interesse pubblico, in caso di revoca per giusta causa o di dimissioni, il revisore legale o la società di revisione legale possono assumere un nuovo incarico presso il medesimo ente di interesse pubblico solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno tre anni dall'avvenuta cessazione anticipata. 2. Nelle altre società assoggettate a revisione, in caso di revoca per giusta causa o di dimissioni, il revisore legale o la società di revisione legale possono assumere un nuovo incarico presso la medesima società assoggettata a revisione solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno un anno dall'avvenuta cessazione anticipata.	<i>Articolo ____</i> <i>(Divieto di nuovo incarico)</i> 1. Negli enti di interesse pubblico, in caso di revoca per giusta causa, di dimissioni o di risoluzione consensuale del contratto, il revisore legale o la società di revisione legale possono assumere un nuovo incarico presso il medesimo ente di interesse pubblico solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno tre anni dall'avvenuta cessazione anticipata. 2. Nelle altre società assoggettate a revisione, in caso di revoca per giusta causa, di dimissioni o di risoluzione consensuale del contratto, il revisore legale o la società di revisione legale possono assumere un nuovo incarico presso la medesima società assoggettata a revisione solo dopo che sia trascorso un periodo di almeno un anno dall'avvenuta cessazione anticipata.

- **Art. 10 (Obblighi di comunicazione relativamente agli enti di interesse pubblico)**
- **Art. 11 (Obblighi di comunicazione relativamente alle altre società assoggettate a revisione)**

Si osserva che in caso di cessazione anticipata del contratto di revisione da parte della società - per revoca o per risoluzione consensuale del contratto - fermo restando il dovere dell'organo di controllo interno di formulare una propria proposta motivata in occasione del conferimento dell'incarico di revisione, l'assemblea dei soci è tenuta a "sentire" l'organo di controllo interno (art. 10, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 39/2010). La legge sembra infatti riferirsi ad una attività del informale di "audizione" da effettuarsi anche direttamente nel corso dell'assemblea, alla quale il collegio potrà riferire anche verbalmente proprie osservazioni e valutazione delle quali, peraltro, il verbale dell'assemblea darà atto. Conseguentemente, sembra opportuno non inserire, fra la documentazione da inviare alle autorità preposte, il parere dell'organo di controllo interno.

Parimenti, non si ritiene possa configurarsi in capo all'organo di controllo interno un dovere di adempiere, in via sostitutiva, i doveri di comunicazione imposti dalla legge in capo alla società (*rectius*, agli amministratori). L'ordinamento societario stabilisce infatti che il collegio sindacale deve eseguire esclusivamente le "*pubblicazioni previste dalla legge*" (art. 2406 c.c.), fermo restando che in conformità al generale dovere di vigilanza sulla legge e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, in caso di omissioni o ritardo degli amministratori, il collegio sindacale eserciterà gli opportuni poteri di reazione ad esso attribuiti dalla legge.

Infine non si ritiene di condividere la previsione che la documentazione a base degli obblighi di comunicazione sia trasmessa in copia "dichiarata conforme" dal presidente dell'organo di controllo (art. 10, comma 1 e art. 11, comma 1). Si tratta di attestazioni che esulano dai compiti di vigilanza svolti dall'organo di controllo interno e, soprattutto, fa riferimento a documenti non provenienti dall'organo di controllo.

Proposte di emendamento

TESTO IN CONSULTAZIONE	TESTO EMENDATO CNDCEC
<i>Articolo 10</i> <i>(Obblighi di comunicazione relativamente agli enti di interesse pubblico)</i> 1. Gli enti di interesse pubblico, entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la	<i>Articolo 10</i> <i>(Obblighi di comunicazione relativamente agli enti di interesse pubblico)</i> 1. Gli enti di interesse pubblico, entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la



deliberazione relativa alla cessazione anticipata dall'incarico di revisione legale, devono trasmettere alla Consob, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell'organo di controllo, la seguente documentazione: a) deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata e il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale; b) osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale; c) parere dell'organo di controllo; d) relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico. 2. Il revisore legale o la società di revisione legale, nel caso di dimissioni, devono trasmettere alla Consob una copia delle stesse entro quindici giorni dall'avvenuta presentazione. 3. Il revisore legale o la società di revisione, entro il termine di quindici giorni, sono tenuti a trasmettere direttamente alla Consob copia delle osservazioni formulate all'ente di interesse pubblico. 4. L'organo di controllo della società assoggettata a revisione vigila in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di comunicazione recate dal presente articolo. Nel caso rilevi l'omissione della comunicazione di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva e trasmette direttamente la prescritta documentazione alla Consob.	deliberazione concernente la revoca o la risoluzione consensuale del contratto di revisione, devono trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell'organo di controllo, la seguente documentazione: a) deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata e il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale; b) osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale; c) parere dell'organo di controllo; c) relazione dell'organo di amministrazione adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico. 2. In caso di dimissioni, il revisore legale o la società di revisione legale, devono trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze e alla Consob una copia delle dimissioni entro quindici giorni dall'avvenuta presentazione. Gli enti di interesse pubblico, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni, devono trasmettere alla Consob, la deliberazione dell'assemblea concernente il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione in originale o in copia . 3. Il revisore legale o la società di revisione, entro il termine di quindici giorni, sono tenuti a trasmettere direttamente alla Consob copia delle osservazioni formulate all'ente di interesse pubblico. 4. L'organo di controllo della società assoggettata a revisione vigila in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di comunicazione recate dal presente articolo. Nel caso rilevi l'omissione della comunicazione di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva e trasmette direttamente la prescritta documentazione alla Consob.
<i>Articolo 11</i> <i>(Obblighi di comunicazione relativamente alle altre società assoggettate a revisione)</i> 1. Le altre società assoggettate a revisione, entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione relativa alla cessazione anticipata dall'incarico di revisione legale, devono trasmettere alla RGS, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell'organo di controllo, la seguente documentazione: a) deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata e il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale; b) osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale; c) parere dell'organo di controllo; d) relazione dell'organo di amministrazione, adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico. 2. Il revisore legale o le società di revisione legale, in caso di dimissioni, devono trasmettere alla RGS una copia delle stesse entro quindici giorni dall'avvenuta presentazione.	<i>Articolo 11</i> <i>(Obblighi di comunicazione relativamente alle altre società assoggettate a revisione)</i> 1. Le altre società assoggettate a revisione, entro il termine di quindici giorni dalla data in cui l'assemblea ha adottato la deliberazione concernente la revoca o la risoluzione consensuale del contratto di revisione, devono trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze, in originale o in copia dichiarata conforme dal presidente dell'organo di controllo, la seguente documentazione: a) deliberazione dell'assemblea concernente la cessazione anticipata e il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o ad altra società di revisione legale; b) osservazioni formulate dal revisore legale o dalla società di revisione legale; c) parere dell'organo di controllo; c) relazione dell'organo di amministrazione adeguatamente motivata, sulle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata dell'incarico. 2. In caso di dimissioni, il revisore legale o la società di revisione legale, devono trasmettere al Ministero dell'economia e delle finanze una copia delle dimissioni entro quindici giorni dall'avvenuta presentazione. Le altre società assoggettate a revisione, entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione delle dimissioni, devono trasmettere alla al Ministero dell'economia e delle finanze, la deliberazione dell'assemblea concernente il conferimento del nuovo incarico ad altro revisore legale o



3. Il revisore legale o la società di revisione legale, entro il termine di quindici giorni sono tenuti a trasmettere direttamente alla RGS, copia delle osservazioni formulate alla società assoggettata a revisione. 4. L'organo di controllo della società assoggettata a revisione vigila in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di comunicazione recate dal presente articolo. Nel caso rilevi l'omissione de comunicazione di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva e trasmette direttamente la prescritta documentazione alla RGS. 5. Il Ragioniere Generale dello Stato, con proprio decreto, disciplina le modalità, anche telematiche, concernenti le comunicazioni previste dal presente articolo.	ad altra società di revisione legale in originale o in copia. 3. Il Ministero dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, disciplina le modalità, anche telematiche, concernenti le comunicazioni previste dal presente articolo. 4. L'organo di controllo della società assoggettata a revisione vigila in ordine all'osservanza delle disposizioni in materia di comunicazione recate dal presente articolo. Nel caso rilevi l'omissione de comunicazione di cui al comma 1, provvede in via sostitutiva e trasmette direttamente la prescritta documentazione alla RGS. 5. Il Ragioniere Generale dello Stato, con proprio decreto, disciplina le modalità, anche telematiche, concernenti le comunicazioni previste dal presente articolo.
--	--



APPENDICE

1. IPOTESI DI RECESSO CONTENUTE NEI PRINCIPI DI REVISIONE INTERNAZIONALE

IPOTESI	RIF.
Impossibilità di acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo che ne disciplina i criteri di redazione	ISA 200 “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali”, par. 12.
Il mancato raggiungimento di un obiettivo contenuto in un principio di revisione impedisce il raggiungimento degli obiettivi generali di revisione (acquisire una ragionevole sicurezza che il bilancio nel suo complesso sia redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al quadro normativo che ne disciplina i criteri di redazione; emettere una relazione sul bilancio ed effettuare le comunicazioni richieste dai principi di revisione, sulla base dei risultati ottenuti dalla revisione)	ISA 200 “Obiettivi generali del revisore indipendente e svolgimento della revisione contabile in conformità ai principi di revisione internazionali”, par. 24.
Il revisore non è in grado di acconsentire ad un cambiamento nei termini dell’incarico di revisione e la direzione non gli consenta di continuare l’incarico di revisione originario	ISA 210 “Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione”, par. 17
Impossibilità di continuare a svolgere l’incarico di revisione a causa di un errore derivante da una frode o da sospetta frode	ISA 240 “Le responsabilità del revisore relativamente alle frodi nella revisione contabile del bilancio”, par. 38 e A55.
La direzione o i responsabili delle attività di governance non pongono in essere le misure correttive ritenute appropriate dal revisore, a fronte di una non conformità a leggi e regolamenti anche non significativa per il bilancio	ISA 250 “La considerazione di leggi e regolamenti nella revisione contabile del bilancio”, par. A18
Inadeguata comunicazione reciproca tra il revisore ed i responsabili delle attività di governance	ISA 260 “Comunicazione con i responsabili delle attività di governance”, par. A44
Esistono dubbi in merito alla competenza, integrità, valori etici e diligenza della direzione, tali da indurre il revisore a concludere che il rischio di errate rappresentazioni in bilancio da parte della direzione sia così elevato da non consentire lo svolgimento della revisione, salvo che i responsabili delle attività di governance non adottino misure correttive appropriate	ISA 580 “Attestazioni scritte”, par. A24
In una revisione del bilancio di gruppo, il responsabile dell’incarico conclude che, a causa delle limitazioni imposte dalla direzione del gruppo, il team di revisione non sarà in grado di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati e tale situazione comporterà una dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizio sul bilancio del gruppo	ISA 600 “La revisione del bilancio del gruppo – Considerazioni specifiche (incluso il lavoro dei revisori delle componenti)”, par. 13 e A21
Impossibilità di acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati a causa di limitazioni imposte dalla direzione, in presenza di possibili effetti sul bilancio degli eventuali errori non individuati significativi e pervasivi, tali che l’espressione di un giudizio con rilievi non sarebbe adeguata a comunicare la gravità della situazione	ISA 705 “Modifiche al giudizio nella relazione del revisore indipendente”, par. 13 e A13-A15
Il revisore rileva, prima della data della sua relazione, incoerenze significative nelle altre informazioni (diverse dal bilancio) che rendono necessario effettuare delle modifiche sulle stesse ma la direzione si rifiuta di effettuarle	ISA 720 “Le responsabilità del revisore relativamente alle altre informazioni presenti in documenti che contengono il bilancio oggetto di revisione contabile”, par. 10



Esistono minacce all'indipendenza che le misure di salvaguardia non riescono ad eliminare ovvero ridurre ad un livello accettabile	ISA 220 "Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio", par. 11 e A6; ISQC 1 "Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi", par. 21
--	---



ALLEGATI

1. Formazione professionale continua degli iscritti negli albi tenuti dagli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili - Regolamento per la formazione professionale continua del consiglio nazionale.
2. Formazione professionale continua degli iscritti negli albi tenuti dagli ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili – Elenco materie FPC
3. Convenzione Quadro tra il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili stipulata, il 13 ottobre 2010, ai sensi dell'art. 43, comma 2, D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139.



Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA

degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Versione contenente le modifiche apportate il 17 dicembre 2009

Art. 1

Scopo del Regolamento

1. Scopo di questo Regolamento è disciplinare l'attività di formazione professionale continua per gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con particolare riguardo alle attribuzioni proprie del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.
2. Il fondamento normativo delle presenti disposizioni regolamentari deve essere rinvenuto nelle seguenti norme di legge:
 - art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005, secondo cui il Consiglio Nazionale coordina e promuove l'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative intese al miglioramento e al perfezionamento professionale;
 - art. 29, co. 1, lett. e), del d.lgs. n. 139/2005, che statuisce il potere di vigilanza del Consiglio Nazionale sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine;
 - art. 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/2005, che prevede che il Consiglio Nazionale valuti e approvi i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini locali;
 - art. 29, co. 1, lett. p), del d.lgs. n. 139/2005, che dispone che il Consiglio Nazionale eserciti la potestà regolamentare in materia di organizzazione.
3. Il Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale è articolato per integrarsi in maniera armonica e coordinata con il Regolamento per la formazione professionale continua degli Ordini territoriali; il Consiglio Nazionale ritiene necessario ed invita pertanto gli Ordini territoriali a conformarsi allo schema di Regolamento contenuto nelle Linee Guida predisposte dal Consiglio Nazionale, di cui al successivo art. 6, co. 3. L'attività degli Ordini territoriali nel campo della formazione è disciplinata dall'art. 12, co. 1, lett. r), del d.lgs. n. 139/2005, che dispone che l'Ordine territoriale promuova, organizzi e regoli la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigili sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi.

Art. 2

Definizione e obiettivi della formazione professionale continua

1. La formazione professionale continua:
 - a) è attività obbligatoria di aggiornamento, approfondimento e sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale per gli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Non sostituisce, ma completa lo studio e l'approfondimento individuale che sono i presupposti per l'esercizio dell'attività professionale;
 - b) è diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale, ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005. Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità e il pregio della prestazione professionale;
 - c) è svolta nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale degli iscritti all'albo e a garanzia dell'interesse pubblico;
 - d) è volta ad assicurare e garantire che gli iscritti all'albo mantengano, approfondiscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale.

Art. 3

Attività di formazione professionale continua

1. La formazione professionale continua si realizza mediante le seguenti attività formative, anche se svolte all'estero, quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto materie di cui al comma successivo:
 - a) partecipazione ad eventi formativi, quali convegni, seminari, corsi, master ed eventi similari nonché svolgimento di attività di formazione a distanza, inclusi nei programmi formativi degli Ordini territoriali di cui all'art. 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. 139/2005;
 - b) svolgimento di altre attività formative particolari, individuate dal Regolamento per la formazione professionale continua degli Ordini territoriali.
2. Le attività formative devono avere ad oggetto le materie inerenti all'attività professionale del dottore commercialista ed esperto contabile e, in particolare, le materie finanziarie ed economico-aziendali, le materie giuridiche tra cui il diritto civile e commerciale, amministrativo, tributario, penale, processuale civile e penale, le attività professionali riservate e quelle soggette a particolari regolamentazioni. Devono avere altresì ad oggetto le norme dell'ordinamento e della deontologia professionale nonché le procedure applicative connesse allo svolgimento dell'attività professionale, con particolare riguardo all'applicazione delle nuove tecnologie e alla gestione degli studi professionali. A tal fine il Consiglio Nazionale predispone ed aggiorna l'Elenco delle materie oggetto delle attività formative.

Art. 4

Periodo formativo e crediti formativi professionali

1. Il periodo di formazione professionale continua è triennale. I trienni formativi sono fissi a decorrere dal 1° gennaio 2008 e costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti.
2. L'anno formativo decorre dal 1° gennaio e termina il 31 dicembre.
3. Il credito formativo professionale (CFP) è l'unità di misura per la valutazione dell'impegno richiesto per l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale continua.

Art. 5

Obbligo della formazione professionale continua e impegno minimo

1. Lo svolgimento della formazione professionale continua è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini territoriali ai sensi degli artt. 12, co. 1, lett. r) e 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/2005.
2. Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione l'iscritto all'albo è tenuto a:
 - a) acquisire 90 crediti formativi professionali in ciascun triennio formativo, con un minimo di 20 crediti annuali di cui almeno 3 crediti annuali derivanti da attività formative aventi ad oggetto l'ordinamento, la deontologia, le tariffe e l'organizzazione dello studio professionale; tramite le attività di formazione a distanza gli iscritti possono acquisire un massimo di 15 crediti formativi annuali; è concessa facoltà alle iscritte, nei primi due anni successivi al parto, di acquisire fino a 30 crediti formativi annuali tramite attività di formazione a distanza.
 - b) documentare l'attività di formazione effettivamente svolta, anche mediante autocertificazione;
 - c) esibire all'Ordine territoriale di appartenenza, secondo le modalità dallo stesso stabilite, la documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento della formazione continua per il triennio formativo precedente a quello in cui è effettuata la richiesta.
3. Qualora un iscritto acquisisca in un anno più di 20 crediti, quelli eccedenti possono essere riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, ma non possono sostituire i 20 crediti formativi minimi da conseguire nel corso di ciascun anno formativo.

4. In nessun caso è possibile riportare nel computo dei crediti di un triennio i crediti maturati nei trienni precedenti.
5. Per i nuovi iscritti all'albo, l'obbligo formativo annuale decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di iscrizione. Tale previsione non è applicabile nel caso di cancellazione e successiva reinscrizione.
6. L'iscritto all'albo sceglie liberamente, in relazione alle proprie esigenze professionali e nel rispetto delle presenti norme, le attività formative da svolgere ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di cui al comma 1. Per l'acquisizione dei crediti di cui al comma 2, l'iscritto può svolgere tutte le attività formative di cui all'art. 3, co. 1, del presente Regolamento.

Art. 6

Attribuzioni e compiti del Consiglio Nazionale

1. Il Consiglio Nazionale coordina, promuove ed indirizza lo svolgimento della formazione professionale continua e la orienta verso le nuove aree di sviluppo della professione. Assiste gli Ordini territoriali, nell'attuazione dei programmi di formazione professionale ed esercita le proprie attribuzioni di vigilanza sull'attività degli Ordini territoriali.
2. In particolare, il Consiglio Nazionale:
 - a) predispone ed aggiorna l'Elenco delle materie oggetto delle attività formative di cui all'art. 3, co. 2;
 - b) predispone le Norme di attuazione sull'applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative;
 - c) valuta ed approva gli eventi e le attività formative a distanza inseriti nei programmi degli Ordini territoriali e attribuisce i relativi crediti formativi professionali;
3. Il Consiglio Nazionale coordina, promuove, vigila e controlla l'attività degli Ordini territoriali in materia di formazione, ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. d), del d.lgs. n. 139/2005, nonché vigila sul regolare svolgimento della formazione professionale continua per assicurare e garantire che gli iscritti negli albi mantengano, approfondiscano e sviluppino le proprie competenze tecniche e professionali, ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. e) del d.lgs. n. 139/2005. Nell'esercizio del potere regolamentare in materia organizzativa, di cui all'art. 29, co. 1, lett. p), del d.lgs. n. 139/2005, il Consiglio Nazionale predispone inoltre le Linee Guida per la redazione del Regolamento per la formazione professionale continua degli Ordini territoriali.
4. L'attività di coordinamento del Consiglio Nazionale è altresì volta ad assicurare ampia e tempestiva diffusione dei programmi tra tutti gli iscritti, uniformità di riconoscimento dei crediti formativi alle attività formative ed elevato livello culturale delle stesse.
5. Ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. d), e) e p), del d.lgs. 139/2005, nell'ambito delle proprie attribuzioni di coordinamento e promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative volte al miglioramento e al perfezionamento professionale, di vigilanza sul regolare funzionamento dei Consigli dell'Ordine e di esercizio della potestà regolamentare in materia organizzativa, nonché in materia di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione, l'azione del Consiglio Nazionale è orientata ad accertare che gli Ordini territoriali:
 - a) adottino disposizioni regolamentari in materia di formazione professionale continua tali da garantire efficacia ed uniformità di attuazione dei programmi da questi predisposti, in conformità con le indicazioni contenute nelle Linee Guida predisposte dal Consiglio Nazionale stesso;
 - b) predispongano ed inviino al Consiglio Nazionale i Regolamenti adottati in materia di formazione professionale continua ed i programmi periodici contenenti le attività formative, garantendo che nel programma annuale vi siano eventi formativi gratuiti per almeno il doppio dei crediti formativi obbligatori ripartiti su base annua;
 - c) attuino i programmi con l'obiettivo di realizzare le finalità indicate al comma 4 del presente articolo;
 - d) accertino l'effettiva partecipazione degli iscritti alle attività formative;
 - e) adottino sistemi di rilevazione delle presenze tali da rendere agevole e quindi favorire la più ampia partecipazione alle proprie attività formative, anche da parte di professionisti provenienti da Ordini territoriali diversi.

Art. 7

Attribuzioni e compiti degli Ordini territoriali

1. L'attività istituzionale degli Ordini territoriali comprende la formazione professionale continua ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. r), del d.lgs. n. 139/2005.
2. In particolare gli Ordini territoriali:
 - a) promuovono, operando anche di concerto tra loro, adeguate offerte di attività formative, predisponendo i relativi programmi;
 - b) favoriscono lo svolgimento gratuito della formazione professionale, utilizzando risorse proprie e quelle eventuali ottenibili da sovvenzioni erogate per la formazione professionale da enti finanziatori;
 - c) regolano il processo formativo dei propri iscritti ai fini della vigilanza sull'assolvimento dell'obbligo da parte degli iscritti medesimi.
3. Anche quando le attività formative siano organizzate o sviluppate da soggetti terzi su incarico dell'Ordine, ai sensi dell'art. 11, co. 2, l'Ordine è responsabile dei contenuti delle medesime nonché del controllo dell'effettiva partecipazione dei propri iscritti alle attività formative nell'ambito del progetto di formazione professionale continua ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. r), del d.lgs. n. 139/2005.

Art. 8

Contenuto dei programmi formativi predisposti dagli Ordini territoriali

1. I programmi non possono riferirsi ad un periodo superiore all'anno formativo.
2. Relativamente agli eventi formativi di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), i programmi devono indicare:
 - a) la tipologia;
 - b) gli argomenti oggetto di trattazione;
 - c) la durata effettiva di trattazione degli argomenti, espressa in ore o frazioni di ora;
 - d) le date previste di svolgimento;
 - e) il luogo di svolgimento, compreso nella circoscrizione di competenza dell'Ordine territoriale;
 - f) altre informazioni ritenute utili, tra le quali, ove possibile, l'indicazione e la qualificazione dei relatori.
3. Relativamente alle attività di formazione a distanza di cui all'art. 3, co. 1, lett. a), ai fini dell'approvazione e dell'attribuzione dei relativi crediti formativi, gli Ordini territoriali devono indicare nei propri programmi tutte le informazioni richieste dal Consiglio Nazionale in conformità alle Norme di attuazione sull'applicazione delle tecnologie di e-learning alle attività formative predisposte in base all'art. 6, co. 2, lett. b).
4. Nel programma annuale delle attività formative devono essere contenuti argomenti relativi all'ordinamento, alla deontologia, alle tariffe e all'organizzazione dello studio professionale, onde consentire l'acquisizione degli specifici crediti formativi annuali di cui all'art. 5, co. 2, lett. a).
5. Il programma formativo predisposto dall'Ordine territoriale non comprende le attività formative particolari di cui all'art. 3, co. 1, lett. c).
6. Le attività formative organizzate dagli Ordini territoriali al di fuori del territorio italiano sono soggette alla medesima normativa prevista per le attività organizzate in Italia; gli adempimenti relativi sono svolti direttamente dall'Ordine territoriale organizzatore.

Art. 9

Valutazione e approvazione dei programmi formativi degli Ordini territoriali

1. Il Consiglio Nazionale valuta i programmi formativi di cui alla lettera m) dell'art. 29, co. 1, del d.lgs. 139/2005, anche tenendo conto delle proprie attribuzioni, indicate nell'art. 29, co. 1, lett. d) e p), del d.lgs. 139/2005, di coordinamento e promozione dell'attività dei Consigli dell'Ordine per favorire le iniziative volte al miglioramento e al perfezionamento professionale e di esercizio della potestà regolamentare in materia organizzativa ed in materia di verifica e vigilanza della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione.
2. Il Consiglio Nazionale potrà negare l'approvazione dei programmi formativi degli Ordini territoriali destinati ad essere attuati in un ambito regolamentare non conforme ai requisiti suggeriti agli Ordini territoriali dal Consiglio Nazionale stesso nell'ambito delle attribuzioni di cui al comma precedente e definiti nelle Linee Guida per la redazione del Regolamento per la formazione professionale continua degli Ordini territoriali. Allo scopo di consentire lo svolgimento dell'attività di valutazione dei programmi, gli Ordini territoriali sono tenuti a trasmettere al Consiglio Nazionale copia dei propri Regolamenti per la formazione professionale continua adottati e delle successive modifiche e integrazioni.
3. Gli Ordini territoriali, in relazione alle esigenze di formazione degli iscritti negli albi, tenendo conto delle indicazioni di questi ultimi, anche di concerto tra loro, predispongono i programmi formativi da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale in anticipo rispetto allo svolgimento delle attività programmate. Il Consiglio Nazionale delibera sull'approvazione dei programmi entro 45 giorni dal ricevimento, previa valutazione e riscontro di conformità degli argomenti in essi contenuti con quelli che possono formare oggetto delle attività formative.
4. Decorso 45 giorni dal ricevimento, ove non sia pervenuta all'Ordine territoriale alcuna comunicazione in merito all'approvazione, il programma si intende approvato e alle attività sono attribuiti i crediti formativi con apposito provvedimento emesso dal Consiglio Nazionale, anche dopo lo svolgimento delle stesse.
5. Per eccezionali motivi l'attribuzione dei crediti alle attività formative può essere effettuata dal Consiglio Nazionale anche dopo lo svolgimento delle stesse, purché l'Ordine territoriale abbia inoltrato preventivamente motivata richiesta di accreditamento.

Art. 10

Attribuzione dei crediti alle attività contenute nei programmi formativi degli Ordini territoriali

1. Il Consiglio Nazionale, ai sensi dell'art. 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/2005, valuta ed approva i programmi di formazione professionale continua ed obbligatoria predisposti dagli Ordini territoriali; nell'ambito di tale attività il Consiglio Nazionale attribuisce i crediti formativi alle singole attività comprese nei programmi tenendo conto dei seguenti elementi:
 - a) tipologia e modalità di svolgimento;
 - b) durata effettiva;
 - c) contenuti ed argomenti trattati;
 - d) qualifica dei relatori.
2. L'attribuzione dei crediti formativi è prevalentemente basata sulla durata dell'attività ed orientata all'adozione del parametro: 1 ora = 1 credito formativo professionale.
3. Il Consiglio Nazionale, per la valutazione e l'approvazione dei programmi formativi predisposti dagli Ordini territoriali e per l'attribuzione dei crediti formativi afferenti alle singole attività formative, si avvale di un'apposita commissione istituita presso il Consiglio Nazionale stesso.

Art. 11

Attuazione dei programmi formativi degli Ordini territoriali

1. Ciascun Ordine territoriale, nel rispetto dei principi previsti dall'art. 7, realizza ñ anche di concerto con altri Ordini territoriali ñ il programma approvato dal Consiglio Nazionale, con le modalità ritenute meglio rispondenti alle esigenze di formazione dei propri iscritti.
2. L'Ordine territoriale realizza il programma, anche di concerto con altri Ordini, avvalendosi di strutture e mezzi propri o della categoria ovvero conferendo apposito incarico a soggetti terzi. Il soggetto incaricato dall'Ordine territoriale svolge, nella circoscrizione di quest'ultimo, le singole attività formative e opera sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'Ordine stesso. In nessun caso tale soggetto può avvalersi della qualifica di ente accreditato per la formazione professionale continua degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, poiché esso esegue un incarico nei limiti e con l'osservanza delle condizioni stabilite dall'Ordine che lo ha incaricato.

Art. 12

Norme di attuazione

1. In relazione alle disposizioni del presente Regolamento, il Consiglio Nazionale emana norme di indirizzo, coordinamento ed attuazione che definiscono modalità e procedure di svolgimento delle attività e degli eventi relativi alla formazione professionale continua.

Art. 13

Entrata in vigore

- 1 Il presente Regolamento entra in vigore a partire dal giorno successivo alla sua approvazione da parte del Consiglio Nazionale e si applica a tutte le attività di formazione svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo prescritto dal d.lgs. n. 139/2005 (1° gennaio 2008).

A	ORDINAMENTO, DEONTOLOGIA E TARIFFE DELLA PROFESSIONE.....	1
A.1	ORDINAMENTO PROFESSIONALE.....	1
A.2	DEONTOLOGIA	1
A.3	TARIFFE.....	1
B	ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE.....	2
B.1	SISTEMA INFORMATICO NELLO STUDIO PROFESSIONALE	2
B.2	EFFICIENZA E QUALITÀ NELLO STUDIO PROFESSIONALE	2
B.3	GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E MARKETING NELLO STUDIO PROFESSIONALE.....	2
C	MATERIE ECONOMICO-AZIENDALI	3
C.1	RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA.....	3
C.2	REVISIONE AZIENDALE E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI.....	3
C.3	CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITÀ DIREZIONALE	3
C.4	FINANZA.....	3
C.5	TECNICA PROFESSIONALE	4
C.6	ORGANIZZAZIONE AZIENDALE	4
C.7	ECONOMIA DELLE AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE	5
C.8	ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE COOPERATIVE	5
C.9	ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE <i>NON PROFIT</i>	5
C.10	GESTIONE INFORMATICA DEI DATI AZIENDALI	6
C.11	INFORMATIVA SOCIALE, AMBIENTALE E DI SOSTENIBILITÀ	6
C.12	I REGOLAMENTI E LE LIQUIDAZIONI DI AVARIE	6
C.13	MARKETING.....	6
D	MATERIE GIURIDICHE.....	7
D.1	DIRITTO AMMINISTRATIVO	7
D.2	DIRITTO PRIVATO	7
D.3	DIRITTO COMMERCIALE	8
D.4	DIRITTO FALLIMENTARE.....	9
D.5	DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E DIRITTO PROCESSUALE PENALE	11
D.6	ARBITRATO.....	11
D.7	DIRITTO TRIBUTARIO	11
D.8	DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE.....	12
D.9	DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA.....	13

A ORDINAMENTO, DEONTOLOGIA E TARIFFE DELLA PROFESSIONE

A.1 ORDINAMENTO PROFESSIONALE

- A.1.1 Accesso ed esercizio della professione
- A.1.2 I Consigli dell'Ordine e l'assemblea generale degli iscritti
- A.1.3 Gli albi e le condizioni di iscrizione
- A.1.4 Il Consiglio Nazionale
- A.1.5 Le organizzazioni internazionali delle professioni contabili, economiche e giuridiche
- A.1.6 Il procedimento disciplinare e le sanzioni
- A.1.7 Ordinamento della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza e status degli associati
- A.1.8 Norme in materia di ricongiunzione e riscatto dei periodi assicurativi e di totalizzazione
- A.1.9 Le prestazioni previdenziali della Cassa
- A.1.10 Le prestazioni di assistenza e di mutua solidarietà della Cassa
- A.1.11 Le elezioni dell'assemblea dei delegati, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale

A.2 DEONTOLOGIA

- A.2.1 Principi generali
- A.2.2 Rapporti esterni con colleghi, clienti, praticanti, enti istituzionali ed altri soggetti
- A.2.3 Rapporti interni con collaboratori, dipendenti, praticanti ed altri soggetti

A.3 TARIFFE

- A.3.1 Tariffa delle prestazioni professionali
- A.3.2 Tariffa dei compensi per i curatori fallimentari e per le procedure di concordato preventivo e amministrazione controllata
- A.3.3 Tariffa degli onorari ed indennità per i consulenti tecnici del giudice in materia civile e penale
- A.3.4 Compensi di sindaci e di revisori di società
- A.3.5 Compensi per assistenza, rappresentanza e consulenza tributaria
- A.3.6 Compensi dei revisori dei conti degli enti locali

B ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE

B.1 SISTEMA INFORMATICO NELLO STUDIO PROFESSIONALE

- B.1.1 Informatica e sistemi informativi per la gestione dello studio professionale
- B.1.2 Principali sistemi operativi
- B.1.3 Organizzazione del sistema informatico e programmi applicativi per la gestione dello studio professionale
- B.1.4 Banche dati on-line e off-line
- B.1.5 Soluzioni applicative per lo e-business negli studi professionali
- B.1.6 Integrazione dei sistemi informativi
- B.1.7 Firma digitale
- B.1.8 Gestione e trasmissione telematica di atti, documenti, dichiarazioni e pratiche
- B.1.9 Tutela della privacy e trattamento dei dati negli studi professionali

B.2 EFFICIENZA E QUALITÀ NELLO STUDIO PROFESSIONALE

- B.2.1 Modelli organizzativi degli studi professionali
- B.2.2 Modelli statutari degli studi professionali
- B.2.3 Controllo di gestione per gli studi professionali
- B.2.4 Rapporto di lavoro dipendente negli studi professionali
- B.2.5 Norme in materia di sicurezza e salute dei lavoratori
- B.2.6 Elementi di psicologia delle organizzazioni
- B.2.7 Formazione professionale continua
- B.2.8 Qualità e soddisfazione del cliente
- B.2.9 Teorie e sistemi di qualità
- B.2.10 Standardizzazione dei sistemi qualità per gli studi professionali e attività di consulenza
- B.2.11 Certificazione dei sistemi di qualità

B.3 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E MARKETING NELLO STUDIO PROFESSIONALE

- B.3.1 Gestione e sviluppo delle risorse umane nello studio professionale
- B.3.2 Gestione del tempo e della produttività nello studio professionale
- B.3.3 Gestione dei collaboratori e leadership
- B.3.4 Comunicazione efficace all'interno dello studio professionale
- B.3.5 Pubblicità e marketing dello studio professionale

C MATERIE ECONOMICO-AZIENDALI

C.1 RAGIONERIA GENERALE ED APPLICATA

- C.1.1 Bilancio d'esercizio
- C.1.2 Principi contabili nazionali
- C.1.3 Principi contabili internazionali (IAS/IFRS) e loro applicazione alle società italiane quotate e non quotate
- C.1.4 Bilancio e contabilità internazionale (modalità di redazione del bilancio e principi contabili di altri paesi europei ed extraeuropei)
- C.1.5 Bilancio consolidato
- C.1.6 Bilanci ordinari infrannuali (bilanci intermedi)

C.2 REVISIONE AZIENDALE E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

- C.2.1 Disciplina normativa del controllo legale dei conti
- C.2.2 Principi di revisione nazionali e Principi di revisione internazionali (ISA)
- C.2.3 Analisi e valutazione del sistema di controllo interno
- C.2.4 Revisione contabile per la certificazione dei bilanci di piccole e medie imprese
- C.2.5 Principi di comportamento per la funzione di sindaco in società non quotate
- C.2.6 Principi di comportamento per la funzione di sindaco in società quotate e controllate dalle quotate
- C.2.7 Certificazione tributaria
- C.2.8 Tecnica campionaria nella determinazione quantitativa dei fenomeni aziendali
- C.2.9 Il campionamento nel controllo legale dei conti

C.3 CONTROLLO DI GESTIONE E CONTABILITÀ DIREZIONALE

- C.3.1 Ciclo di strategia e controllo: strategia; planning; controllo strategico; programmazione e controllo
- C.3.2 Strumenti di contabilità direzionale (*management accounting*)
- C.3.3 Analisi e contabilità dei costi (*cost accounting*)
- C.3.4 Tecniche di valutazione degli investimenti (*capital budgeting*)
- C.3.5 Il reporting nel controllo direzionale e strategico

C.4 FINANZA

- C.4.1 Analisi strategico-competitiva dell'impresa: analisi interna ed esterna
- C.4.2 Analisi delle dinamiche economico-finanziarie dell'impresa
- C.4.3 Pianificazione degli investimenti (*capital budgeting*) e *business planning*
- C.4.4 Modalità di finanziamento e loro impatto sulla struttura finanziaria e sul costo del capitale

- C.4.5 Finanza straordinaria e valutazione dei fabbisogni finanziari in funzione delle strategie di sviluppo dell'impresa
- C.4.6 Strumenti e servizi di finanza innovativa
- C.4.7 Il rapporto banca/impresa ed il *corporate banking*
- C.4.8 Finanza agevolata comunitaria e nazionale
- C.4.9 Economia degli intermediari finanziari: economia, amministrazione e controllo delle imprese bancarie, degli istituti speciali di credito, delle aziende di assicurazione; economia e tecnica delle operazioni finanziarie e del mercato mobiliare
- C.4.10 Tecnica bancaria: concessione del credito; pratica istruttoria di finanziamento; ruolo del professionista nelle pratiche di finanziamento; titoli di credito; gestione valutaria delle banche

C.5 TECNICA PROFESSIONALE

- C.5.1 La valutazione dell'azienda
- C.5.2 La valutazione delle aziende in perdita
- C.5.3 La valutazione dei beni materiali e immateriali
- C.5.4 Le valutazioni per le operazioni di finanza straordinaria (conferimenti di aziende e rami d'azienda, rapporti di cambio in fusioni e scissioni, trasformazioni, aumenti di capitale e offerta al pubblico di nuove azioni)
- C.5.5 La valutazione dei gruppi con l'utilizzo del bilancio consolidato
- C.5.6 I principi contabili riguardanti le operazioni di concentrazione e ristrutturazione aziendale
- C.5.7 Conferimenti di aziende e rami d'azienda: profili civilistici, contabili e tributari
- C.5.8 Trasformazioni di società: profili civilistici, contabili e tributari
- C.5.9 Fusioni tra società: profili civilistici, contabili e tributari
- C.5.10 Scissioni di società: profili civilistici, contabili e tributari
- C.5.11 Liquidazioni di società: profili civilistici, contabili e tributari
- C.5.12 Aumenti e riduzioni di capitale: profili civilistici, contabili e tributari
- C.5.13 Cessioni di aziende e complessi aziendali: profili civilistici, contabili e tributari
- C.5.14 Acquisizione di partecipazioni di controllo e permuta di partecipazioni: profili civilistici, contabili e tributari
- C.5.15 Costituzione di società: scelta fra vari tipi sociali
- C.5.16 Affitto di azienda: profili civilistici, contabili e tributari
- C.5.17 Problemi giuridici e finanziari attinenti alla quotazione di borsa delle imprese e i regolamenti CONSOB in materia e le prescrizioni della Borsa Italiana
- C.5.18 Due diligence delle imprese interessate ad acquisizioni o fusioni
- C.5.19 L'assistenza professionale delle imprese in crisi: i piani di riorganizzazione e di ristrutturazione aziendale
- C.5.20 La ristrutturazione dei debiti bancari
- C.5.21 Le attività peritali giudiziarie
- C.5.22 Le consulenze tecniche di parte

C.6 ORGANIZZAZIONE AZIENDALE

- C.6.1 Sistemi organizzativi aziendali: aspetti generali, teorie e modelli

- C.6.2 Organizzazione del sistema di qualità: teoria e pratica dei sistemi di qualità aziendale
- C.6.3 Organizzazione dei sistemi produttivi: teoria e pratica dei sistemi di organizzazione dei processi produttivi; modelli e tecniche per i diversi settori di attività e le varie metodologie produttive
- C.6.4 Organizzazione delle attività commerciali: principi generali; tecniche applicative di economia e tecnica di mercato
- C.6.5 (segue) Teoria e pratica dei sistemi di organizzazione dei processi distributivi e riflessi dei processi distributivi sulla formazione del valore d'impresa
- C.6.6 Organizzazione del lavoro: teorie e modelli di organizzazione delle risorse umane; tecniche di valutazione delle mansioni e dei risultati; principi generali di psicologia e sociologia nella gestione delle risorse umane
- C.6.7 Organizzazione delle risorse umane: tecniche di aggiornamento, riqualificazione e formazione del personale; tecniche di comunicazione aziendale; tecniche di motivazione; formazione dei formatori

C.7 ECONOMIA DELLE AZIENDE ED AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

- C.7.1 Il sistema dei controlli nella Pubblica Amministrazione
- C.7.2 La valutazione dei dirigenti pubblici
- C.7.3 Programmazione e controllo nelle aziende pubbliche
- C.7.4 La revisione nelle aziende pubbliche
- C.7.5 Contabilità e bilancio degli enti pubblici istituzionali e delle loro articolazioni
- C.7.6 Contabilità e bilancio delle Regioni e delle aziende regionali
- C.7.7 Contabilità e bilancio delle aziende sanitarie
- C.7.8 Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
- C.7.9 Dissesto e risanamento degli enti locali
- C.7.10 La revisione negli enti locali e negli enti istituzionali
- C.7.11 Gestione, contabilità, controllo di gestione delle aziende di servizi pubblici locali
- C.7.12 Le operazioni straordinarie nelle aziende di servizi pubblici locali
- C.7.13 Valutazione degli investimenti e disciplina delle fonti di finanziamento negli enti pubblici

C.8 ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE COOPERATIVE

- C.8.1 Le tipologie di cooperativa: aspetti civilistici, gestionali e mutualistici
- C.8.2 Contabilità e bilancio delle aziende cooperative
- C.8.3 Le problematiche fiscali delle aziende cooperative
- C.8.4 I controlli interni ed esterni nelle aziende cooperative
- C.8.5 Le operazioni straordinarie delle aziende cooperative
- C.8.6 Le procedure concorsuali ed i provvedimenti sanzionatori per le aziende cooperative

C.9 ECONOMIA E GESTIONE DELLE AZIENDE *NON PROFIT*

- C.9.1 Le tipologie di aziende *non profit*
- C.9.2 La gestione delle aziende *non profit*

- C.9.3 Contabilità e bilancio delle aziende *non profit*
- C.9.4 Costituzione e liquidazione delle aziende *non profit*
- C.9.5 Disciplina fiscale delle aziende *non profit*
- C.9.6 Le ONLUS e le altre qualificazioni speciali
- C.9.7 Gli enti di diritto privato diversi dalle società

C.10 GESTIONE INFORMATICA DEI DATI AZIENDALI

- C.10.1 I sistemi informativi aziendali: caratteristiche generali; sistemi operativi; tipologie di trasmissione dei dati; tipologie di database e loro riflessi sull'organizzazione dei flussi informativi
- C.10.2 Software, soluzioni applicative e sistemi integrati per la gestione di flussi informativi aziendali ñ *lpermedia* e ipertesti, documenti ipertestuali e mappe concettuali ñ Gli office *productivity tools*
- C.10.3 Fogli di calcolo: funzioni di tipo statistico-matematiche; le matrici; regressione e correlazione; linee di tendenza; grafici; funzioni di tipo economico-finanziarie
- C.10.4 Access ed altri strumenti per la gestione dei database ñ I DSS ed altri sistemi di supporto alle decisioni ñ Database relazionale
- C.10.5 Internet, posta elettronica per commercialisti ed e-business ñ Reti di computer e tipologie di reti

C.11 INFORMATIVA SOCIALE, AMBIENTALE E DI SOSTENIBILITÀ

- C.11.1 La responsabilità sociale d'impresa (RSI)
- C.11.2 Il bilancio sociale, ambientale e di sostenibilità nelle imprese, negli enti pubblici e nelle aziende *non profit*
- C.11.3 Le informazioni sociali e ambientali nel bilancio di esercizio e nella relazione sulla gestione
- C.11.4 L'informativa sociale, ambientale e di sostenibilità volontaria
- C.11.5 Controllo di gestione e indicatori di performance
- C.11.6 Il controllo delle informazioni sociali e ambientali nel bilancio di esercizio
- C.11.7 La asseverazione dell'informativa sociale, ambientale e di sostenibilità volontaria

C.12 I REGOLAMENTI E LE LIQUIDAZIONI DI AVARIE

C.13 MARKETING

D MATERIE GIURIDICHE

D.1 DIRITTO AMMINISTRATIVO

- D.1.1 Principi generali e costituzionali
- D.1.2 L'organizzazione della Pubblica Amministrazione
- D.1.3 Le funzioni pubbliche
- D.1.4 I servizi pubblici
- D.1.5 L'attività d'impresa dei soggetti pubblici
- D.1.6 Il potere amministrativo ñ Le posizioni giuridiche soggettive tutelate ñ Discrezionalità e vincoli
- D.1.7 Il procedimento amministrativo: principi e questioni generali
- D.1.8 Le fasi del procedimento amministrativo
- D.1.9 Il diritto di accesso ai documenti amministrativi
- D.1.10 Il silenzio della Pubblica Amministrazione e la fase decisoria espressa (o provvedimentale)
- D.1.11 Il provvedimento amministrativo
- D.1.12 I vizi del provvedimento amministrativo
- D.1.13 L'autotutela della Pubblica Amministrazione in generale e le differenze rispetto all'autotutela dell'Amministrazione Finanziaria
- D.1.14 La giustizia amministrativa

D.2 DIRITTO PRIVATO

- D.2.1 Principi generali
- D.2.2 Persona fisica: capacità; incapacità; istituti di protezione
- D.2.3 Persona giuridica
- D.2.4 Enti di fatto
- D.2.5 Enti lucrativi ed enti *non profit*
- D.2.6 Diritti della personalità
- D.2.7 Trattamento dei dati personali e tutela della riservatezza (privacy)
- D.2.8 Famiglia, matrimonio, filiazione
- D.2.9 Successioni e donazioni
- D.2.10 I beni (i beni immateriali)
- D.2.11 La proprietà (la proprietà conformata)
- D.2.12 Il possesso e le azioni possessorie
- D.2.13 I diritti reali di godimento
- D.2.14 La comunione, il condominio, la multiproprietà
- D.2.15 I registri immobiliari e natura ed effetti della trascrizione

- D.2.16 Obbligazioni, responsabilità patrimoniale e mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale
- D.2.17 Il contratto: principi generali
- D.2.18 Contratto stipulato con strumenti informatici o per via telematica
- D.2.19 Formazione progressiva del consenso: preliminare; opzione; prelazione; responsabilità precontrattuale
- D.2.20 Contratti per adesione ñ Clausole vessatorie
- D.2.21 Interpretazione, effetti e vizi del contratto
- D.2.22 Contratti tipici e atipici
- D.2.23 Contratti con il consumatore
- D.2.24 Le fonti non contrattuali di obbligazioni
- D.2.25 I fatti illeciti, imputabilità e colpevolezza, il risarcimento del danno

D.3 DIRITTO COMMERCIALE

- D.3.1 L'impresa e l'imprenditore
- D.3.2 L'azienda: nozioni generali
- D.3.3 I segni distintivi, le opere dell'ingegno, le invenzioni
- D.3.4 La disciplina della concorrenza
- D.3.5 I consorzi tra imprenditori, le associazioni temporanee e i raggruppamenti di imprese
- D.3.6 Esercizio collettivo dell'impresa e classificazione dei tipi sociali
- D.3.7 Le società di persone: principi generali e individuazione del tipo sociale
- D.3.8 La società semplice
- D.3.9 La società in nome collettivo
- D.3.10 La società in accomandita semplice
- D.3.11 Le società di capitali: principi generali e differenziazione dei vari tipi
- D.3.12 La società per azioni e la società per azioni unipersonale: costituzione; atto costitutivo e statuto; modificazioni statutarie e diritto di recesso
- D.3.13 (segue) Conferimenti e azioni
- D.3.14 (segue) Obbligazioni, strumenti finanziari partecipativi, patrimoni destinati
- D.3.15 (segue) Assemblea dei soci e patti parasociali
- D.3.16 (segue) Amministrazione e controlli
- D.3.17 (segue) Il bilancio
- D.3.18 Le società per azioni con azioni quotate
- D.3.19 La società in accomandita per azioni
- D.3.20 La società a responsabilità limitata
- D.3.21 Aspetti giuridici della direzione e del coordinamento di società
- D.3.22 La trasformazione, la fusione e la scissione delle società
- D.3.23 Lo scioglimento e la liquidazione delle società
- D.3.24 Le società cooperative
- D.3.25 I contratti: analisi dei principali contratti commerciali e bancari
- D.3.26 I titoli di credito

D.3.27 La responsabilità amministrativa degli enti e delle persone giuridiche

D.3.28 La riforma del diritto societario

D.4 DIRITTO FALLIMENTARE

D.4.1 Le procedure concorsuali nel diritto internazionale privato e processuale

D.4.2 Le procedure concorsuali e il diritto europeo

D.4.3 Le procedure concorsuali e la disciplina penalistica

D.4.4 Le procedure concorsuali e il diritto tributario

D.4.5 Il fallimento: natura e finalità dell'istituto del fallimento; i presupposti

D.4.6 (segue) I presupposti soggettivi del fallimento e del concordato preventivo: l'attivo patrimoniale, i ricavi e i debiti

D.4.7 (segue) Il procedimento per la dichiarazione di fallimento

D.4.8 (segue) La dichiarazione di fallimento

D.4.9 (segue) Il curatore

D.4.10 (segue) Gli altri organi del fallimento

D.4.11 (segue) Gli effetti del fallimento

D.4.12 (segue) La revocatoria ordinaria e fallimentare

D.4.13 (segue) La custodia e l'amministrazione fallimentare e l'esercizio provvisorio

D.4.14 (segue) L'accertamento del passivo e dei diritti mobiliari ed immobiliari

D.4.15 (segue) La liquidazione dell'attivo

D.4.16 (segue) Il riparto fallimentare

D.4.17 (segue) La chiusura del fallimento

D.4.18 (segue) Il concordato fallimentare

D.4.19 (segue) Il fallimento delle società

D.4.20 (segue) La responsabilità degli amministratori e dei sindaci nel fallimento delle società

D.4.21 (segue) Il fallimento delle società cooperative

D.4.22 (segue) La riapertura del fallimento

D.4.23 (segue) L'esdebitazione del fallito

D.4.24 Il concordato preventivo: natura e finalità dell'istituto; le condizioni per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo

D.4.25 (segue) La domanda di concordato preventivo

D.4.26 (segue) La relazione del professionista ex art. 161 l.f.

D.4.27 (segue) La suddivisione dei creditori in classi nel concordato preventivo e fallimentare

D.4.28 (segue) Il procedimento di ammissione al concordato preventivo e i provvedimenti immediati

D.4.29 (segue) Il commissario giudiziale e gli altri organi del concordato preventivo

D.4.30 (segue) Gli effetti del concordato preventivo

D.4.31 (segue) L'accertamento del passivo nel concordato preventivo

D.4.32 (segue) L'approvazione del concordato preventivo da parte dei creditori

D.4.33 (segue) Il giudizio di omologazione

D.4.34 (segue) L'esecuzione del concordato preventivo

- D.4.35 (segue) La liquidazione dei beni ceduti ai creditori del concordato preventivo
- D.4.36 (segue) La risoluzione e l'annullamento del concordato preventivo
- D.4.37 Gli accordi di ristrutturazione dei debiti
- D.4.38 La transazione fiscale
- D.4.39 La liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.): natura e finalità dell'istituto; i presupposti per l'ammissione alla l.c.a.
- D.4.40 (segue) La domanda per l'ammissione alla l.c.a.
- D.4.41 (segue) I rapporti con le altre procedure concorsuali
- D.4.42 (segue) Il provvedimento di apertura della l.c.a.
- D.4.43 (segue) L'accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza
- D.4.44 (segue) Gli organi
- D.4.45 (segue) Gli effetti della l.c.a.
- D.4.46 (segue) L'accertamento del passivo nella l.c.a.
- D.4.47 (segue) La liquidazione dell'attivo e il riparto
- D.4.48 (segue) La chiusura della procedura di liquidazione
- D.4.49 Il concordato
- D.4.50 L'esecuzione, la risoluzione e l'annullamento del concordato
- D.4.51 L'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato d'insolvenza: natura e finalità dell'istituto; i presupposti della procedura
- D.4.52 (segue) L'apertura della prima fase giurisdizionale ñ La dichiarazione dello stato di insolvenza nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi
- D.4.53 (segue) Il sistema delle impugnazioni
- D.4.54 (segue) Gli organi della prima fase giurisdizionale
- D.4.55 (segue) L'apertura della seconda fase amministrativa
- D.4.56 (segue) Gli organi della seconda fase amministrativa
- D.4.57 (segue) Gli effetti dell'amministrazione straordinaria nella prima fase giurisdizionale e nella seconda fase amministrativa
- D.4.58 (segue) Il programma e il piano di risanamento ñ La liquidazione dell'attivo
- D.4.59 (segue) Le azioni di responsabilità
- D.4.60 (segue) L'accertamento del passivo
- D.4.61 (segue) La ripartizione dell'attivo
- D.4.62 (segue) La chiusura della procedura
- D.4.63 (segue) La riapertura del concordato
- D.4.64 (segue) La disciplina per i gruppi di imprese
- D.4.65 (segue) I rapporti con le altre procedure concorsuali
- D.4.66 (segue) Le procedure di crisi delle banche e dei gruppi bancari
- D.4.67 (segue) Le procedure di crisi delle imprese di assicurazione
- D.4.68 (segue) Le procedure di crisi degli enti finanziari diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione
- D.4.69 (segue) La consecuzione e la conversione delle procedure concorsuali
- D.4.70 (segue) Il concordato stragiudiziale ñ La ristrutturazione delle passività
- D.4.71 (segue) Le convenzioni interbancarie per la soluzione delle crisi d'impresa

- D.4.72 (segue) I codici di comportamento delle banche nelle crisi d'impresa
- D.4.73 (segue) La c.d. amministrazione bancaria e le procedure di concertazione delle crisi
- D.4.74 La riforma del diritto fallimentare

D.5 DIRITTO PROCESSUALE CIVILE E DIRITTO PROCESSUALE PENALE

- D.5.1 Principi generali del processo civile
- D.5.2 Il processo di cognizione
- D.5.3 Il processo di esecuzione
- D.5.4 I procedimenti speciali: procedimenti cautelari ed eredità giacente
- D.5.5 I riti alternativi
- D.5.6 La consulenza tecnica d'ufficio e di parte nel processo civile
- D.5.7 Principi ispiratori del processo penale
- D.5.8 Le parti del processo penale
- D.5.9 La fase delle indagini preliminari
- D.5.10 Il dibattimento e la sentenza
- D.5.11 Le impugnazioni nel processo penale
- D.5.12 Perizia e consulenza tecnica nel processo penale
- D.5.13 Delegato alle vendite nelle esecuzioni civili
- D.5.14 Il custode giudiziale

D.6 ARBITRATO

- D.6.1 Disciplina generale dell'arbitrato
- D.6.2 Il procedimento arbitrale
- D.6.3 L'arbitrato nelle società
- D.6.4 La conciliazione stragiudiziale

D.7 DIRITTO TRIBUTARIO

- D.7.1 Fonti del diritto tributario
- D.7.2 Principi e norme costituzionali
- D.7.3 Statuto dei diritti del contribuente
- D.7.4 Interpretazione della norma tributaria
- D.7.5 Fattispecie impositiva: presupposto dell'imposta; misura del tributo; metodi di determinazione dell'imponibile; soggetti passivi del tributo
- D.7.6 Applicazione della norma tributaria: soggetti e organi dell'applicazione e struttura dell'Amministrazione Finanziaria
- D.7.7 Accertamento dell'imposta, controllo formale e liquidazione
- D.7.8 Accertamento con adesione e conciliazione giudiziale
- D.7.9 Autotutela dell'Amministrazione Finanziaria
- D.7.10 Riscossione delle imposte

- D.7.11 Rimborso dell'imposta
- D.7.12 Le imposte sui redditi: principi generali e norme sostanziali e procedurali
- D.7.13 Operazioni e vicende straordinarie dell'impresa
- D.7.14 IVA
- D.7.15 Imposta di registro
- D.7.16 Imposte ipotecarie e catastali
- D.7.17 Imposte sulle successioni e sulle donazioni
- D.7.18 Accise (imposte di fabbricazione e di consumo)
- D.7.19 Tributi doganali
- D.7.20 INVIM (abrogata)
- D.7.21 Imposta di bollo
- D.7.22 Tasse sulle concessioni governative
- D.7.23 Imposta sugli intrattenimenti
- D.7.24 Imposta sulle assicurazioni
- D.7.25 Altri tributi indiretti
- D.7.26 Imposte sostitutive
- D.7.27 IRAP
- D.7.28 ICI
- D.7.29 Addizionali e sovraimposte locali
- D.7.30 Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani
- D.7.31 Imposta sulla pubblicità
- D.7.32 Tassa/canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
- D.7.33 Altri tributi locali
- D.7.34 Diritto tributario comunitario
- D.7.35 Diritto tributario internazionale: principi generali e istituti
- D.7.36 Il *tax planning* internazionale
- D.7.37 Assistenza fiscale: asseverazione e visto di conformità formale; certificazione tributaria; trasmissione telematica delle dichiarazioni; perizie e consulenze tecniche
- D.7.38 La tutela: il contenzioso tributario e gli altri mezzi di tutela giurisdizionale
- D.7.39 Illecito tributario amministrativo
- D.7.40 Le violazioni a rilevanza penale
- D.7.41 Le sanzioni

D.8 DIRITTO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

- D.8.1 La disciplina del rapporto di lavoro: norme e principi generali di riferimento; inquadramento generale dei diversi profili contrattuali
- D.8.2 Il rapporto di lavoro subordinato: distinzioni con il rapporto di lavoro autonomo; norme e principi generali di riferimento; le diverse forme di rapporto di lavoro subordinato (apprendistato, contratto di inserimento, lavoro domestico, a domicilio, contratto a termine, a tempo parziale, intermittente, ripartito ecc.); la somministrazione e il distacco di lavoratori

- D.8.3 L'instaurazione del rapporto di lavoro subordinato: adempimenti, diritti ed obblighi delle parti
- D.8.4 Lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato: diritti ed obblighi delle parti; potere di controllo e disciplinare del datore di lavoro
- D.8.5 La cessazione del rapporto di lavoro subordinato: licenziamento individuale e collettivo; tutela del posto di lavoro
- D.8.6 Gli aspetti previdenziali del rapporto di lavoro subordinato
- D.8.7 L'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
- D.8.8 I rapporti di collaborazione e di lavoro "a progetto": nozione; disciplina; aspetti contrattuali; tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria
- D.8.9 Il rapporto di agenzia e gli altri rapporti di collaborazione commerciale: nozione; disciplina; aspetti contrattuali; tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria
- D.8.10 Le prestazioni di lavoro occasionali: nozione; disciplina; aspetti contrattuali; tutela previdenziale e assicurativa obbligatoria
- D.8.11 Il processo del lavoro e le forme di definizione consensuale
- D.8.12 Il contenzioso amministrativo verso gli enti previdenziali ed assistenziali: disciplina e procedure
- D.8.13 La tutela dell'igiene e della sicurezza sul luogo di lavoro

D.9 DIRITTO PENALE DELL'ECONOMIA

- D.9.1 I principi generali di diritto penale
- D.9.2 La responsabilità penale del professionista, dei sindaci e degli amministratori non delegati
- D.9.3 I complessi organizzati e la rilevanza penale della delega di funzioni
- D.9.4 La responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche
- D.9.5 I reati societari
- D.9.6 La disciplina anteriore al d.lgs. 61/2002
- D.9.7 Riforma dei reati societari: il d.lgs. 61/2002
- D.9.8 (segue) Le false comunicazioni sociali e gli altri delitti di falso
- D.9.9 (segue) La tutela penale del capitale e del patrimonio
- D.9.10 (segue) Gli altri reati in materia societaria
- D.9.11 Disposizioni penali relative alle società quotate in borsa ed alle società di revisione
- D.9.12 Carattere dei reati fallimentari e ruolo della sentenza dichiarativa di fallimento
- D.9.13 I reati di bancarotta
- D.9.14 Gli altri reati fallimentari e i reati dei curatori
- D.9.15 Le sanzioni
- D.9.16 I reati tributari: i principi del d.lgs. 74/2000
- D.9.17 La frode fiscale
- D.9.18 (segue) Gli altri reati tributari
- D.9.19 (segue) Rapporti tra procedimento penale e procedimento tributario
- D.9.20 I reati bancari
- D.9.21 (segue) Le disposizioni penali relative al mercato degli strumenti finanziari

- D.9.22 (segue) Aggiotaggio ed insider trading
- D.9.23 Le disposizioni penali relative ai mezzi di pagamento
- D.9.24 I reati informatici
- D.9.25 La frode informatica
- D.9.26 L'accesso abusivo ad un sistema informatico
- D.9.27 Violazione della sicurezza informatica o telematica
- D.9.28 I delitti commessi attraverso Internet
- D.9.29 La tutela penale della privacy



C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0009307 - 13/10/2010 -
INGRESSO
Allegati : 0



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

"CONVENZIONE QUADRO"

**FRA IL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA
RICERCA ED IL CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

Il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

VISTO

- l'art. 3, comma 1, lettera e) della legge 24 febbraio 2005, n. 34, il quale dispone che con il decreto legislativo che istituisce l'albo unico devono essere definite le prove degli esami di Stato per l'iscrizione nelle sezioni dell'Albo, tenuto conto delle attività svolte dai professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, e che deve essere prevista la possibilità di svolgimento del tirocinio durante il corso di studi specialistici, nonché l'esenzione da una delle prove scritte dell'esame di Stato all'esito di un corso realizzato sulla base di convenzioni fra Università e Ordini territoriali;
- l'art. 43 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 e l'art. 6 del DM 7 agosto 2009, n. 143 (*Regolamento del tirocinio professionale per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista e di esperto contabile*) i quali prevedono che il tirocinio possa essere svolto contestualmente al biennio di studi finalizzato al conseguimento del diploma di laurea specialistica o magistrale, purché lo

1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

stesso sia svolto sulla base di accordi tra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito di una convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;

- l'art. 46 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta¹ coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito di una convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 47 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139, disciplinante le prove dell'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione B dell'Albo, il quale dispone, al comma 3, che siano esentati dalla prima prova scritta² coloro che abbiano conseguito un titolo di studio all'esito di uno dei corsi di laurea realizzati sulla base delle convenzioni fra i Consigli dell'Ordine territoriale e le Università, nell'ambito di una convenzione quadro siglata fra il Ministero dell'istruzione, università e ricerca ed il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- l'art. 36, comma 3 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 il quale dispone che per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo – Commercialisti – occorre essere in possesso di una laurea nella Classe delle lauree specialistiche in Scienza dell'economia (64S), ovvero nella classe delle lauree

¹ Avente ad oggetto le seguenti materie: ragioneria generale ed applicata, revisione aziendale, tecnica industriale e commerciale, tecnica bancaria, tecnica professionale, finanza aziendale

² v. nota n. 1



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

specialistiche in Scienze economico-aziendali (84S)³, e che per l'iscrizione nella sezione B dell'albo – Esperti contabili – occorre essere un possesso di una laurea nella classe delle lauree in Scienze dell'economia e della gestione aziendale (17) o nella Classe delle lauree in Scienze economiche (28)⁴;

- l'art. 8 della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, disciplinante le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della revisione legale dei conti, il quale individua le materie che devono essere oggetto di controllo delle conoscenze teoriche in sede d'esame;
- l'art. 4 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 di attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativo alle materie oggetto dell'esame di idoneità professionale per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale;

CONSIDERATO

- l'ampio ventaglio di competenze tecniche e specifiche attribuite ai sensi dell'art. 1 del D.Lgs. 28 giugno 2005, n. 139 agli iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili;
- la necessità di elevare il livello qualitativo della formazione per l'accesso alla professione attraverso un percorso formativo di carattere integrato;
- la necessità di restituire all'esame di Stato la corretta funzione di verifica dell'avvenuta acquisizione delle conoscenze e competenze professionali durante il percorso formativo;

³ Le lauree delle classi 84 S e 64 S rilasciate ai sensi del D.M. 509/1999 sono state sostituite dalle lauree delle classi LM 77 e LM 56 ai sensi del D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 246/2007.

⁴ In conformità a quanto disposto dal D.M. 270/2004 secondo le corrispondenze dell'Allegato n. 2 del D.M. 246/2007, si considerino le seguenti equivalenze: diploma di laurea della classe 17 (corrispondente all'attuale classe L 18), classe delle lauree in scienze dell'economia e della gestione aziendale; diploma di laurea della classe 28 (corrispondente all'attuale classe L 33), classe delle lauree in scienze economiche.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

- la necessità di favorire percorsi formativi che tengano conto della dimensione internazionale nella quale operano oggi imprese e professioni, attraverso l'integrazione di conoscenze comuni, nonché di favorire la libera circolazione dei professionisti nell'ambito dell'Unione Europea;
- la necessità di correlare il percorso formativo all'attività concretamente svolta o a quella che si intende esercitare facendo acquisire ai giovani quelle conoscenze culturali, tecniche, metodologiche e comportamentali che consentano un più immediato e diretto accesso al mondo del lavoro;
- la necessità di coordinare il percorso formativo ed i relativi contenuti con la normativa vigente e con le prescrizioni della direttiva 2006/43/CE, in materia di revisione legale dei conti e di accesso all'esercizio di tale attività, al fine di non pregiudicare la possibilità per i futuri laureati di conseguire l'abilitazione all'esercizio dell'attività della revisione legale dei conti, all'esito dell'esame di Stato per l'accesso alla professione di dottore commercialista e di esperto contabile, senza dover sostenere ulteriori esami di Stato;
- la necessità di creare un effettivo collegamento fra il contesto universitario e quello lavorativo professionale, attraverso un dialogo più intenso e costante tra mondo accademico e professione;
- la necessità di definire una base minima per un percorso qualificante che dia a tutti gli interessati una indicazione sul livello ritenuto qualitativamente idoneo per lo svolgimento dell'attività professionale;
- la necessità di garantire la tutela dell'interesse generale connessa all'esercizio dell'attività professionale;
- la necessità di ottimizzare i tempi agevolando il percorso per l'accesso all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed esperto



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

contabile e di incentivare il conseguimento della laurea magistrale (o specialistica);

STIPULANO

la seguente "Convenzione Quadro", contenente le indicazioni minime che dovranno essere in ogni caso osservate dagli Ordini territoriali e dalle Università nella stipula delle singole convenzioni, al fine di disciplinare le condizioni che consentiranno:

- 1) l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- 2) di svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica);
- 3) l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- 4) di realizzare percorsi formativi espressamente finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile.

Tutti gli accordi siglati tra ~~gli~~ i Consigli degli Ordini territoriali e le Università sono applicabili nei confronti di tutti i soggetti iscritti nei registri dei tirocinanti tenuti da tutti i Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili costituiti sul territorio nazionale.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Art. 1 - Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti Contabili

Hanno diritto ad ottenere l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione B dell'Albo coloro che abbiano conseguito la laurea triennale nella classe delle lauree 17 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale (ex DM 3 novembre 1999, n. 509) -, corrispondente alla classe delle lauree L 18 - Scienza dell'economia e della gestione aziendale (ex DM 22 ottobre 2004, n. 270), ovvero nella classe delle lauree 28 - Scienze economiche (ex DM 3 novembre 1999, n. 509), corrispondente alla classe L 33 - Scienze economiche (ex DM 22 ottobre 2004, n. 270), all'esito di un corso di studi attuato nell'ambito di un accordo tra Ordine territoriale ed Università di cui all'art. 43, comma 2, del D.Lgs. 139/2005, nel quale siano stati acquisiti i seguenti crediti formativi:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 24 crediti
SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 15 crediti

Il percorso di laurea triennale deve comunque garantire una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 39 del 27 gennaio 2010, che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti.

Art. 2 - Condizioni per lo svolgimento del tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica)

Possono svolgere il tirocinio professionale nel corso del biennio di studi finalizzato all'acquisizione della laurea magistrale (o specialistica) coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) abbiano conseguito una laurea triennale nella classe delle lauree 17 - Scienze dell'economia e della gestione aziendale (ex DM 3 novembre 1999, n. 509), corrispondente alla classe delle lauree L18 - Scienza dell'economia e della gestione aziendale (ex DM 22 ottobre 2004, n. 270), o nella classe delle lauree 28 - Scienze economiche (ex DM 3 novembre 1999, n. 509), corrispondente alla classe L 33 - Scienze economiche (ex DM 22 ottobre 2004, n. 270), ovvero, nel caso in cui abbiano acquisito una laurea triennale in altra classe di laurea, purché colmino i debiti formativi richiesti dall'Ordinamento didattico per l'accesso alle lauree magistrali convenzionate di cui al successivo punto 2;
- 2) risultano iscritti ad uno dei corsi di laurea specialistica della classe 84/S - Scienze economico aziendali - o della classe 64/S - Scienze dell'economia, ovvero ad un corso di laurea magistrale della classe LM 56 - Scienze dell'economia - o della classe LM 77 - Scienze economico aziendali - e nel cui ordinamento didattico sia espressamente indicata fra gli obiettivi formativi la qualificazione professionale del "dottore commercialista" purché attuati nell'ambito di un accordo tra Ordine territoriale ed Università di cui all'art. 43, comma 2, del D.Lgs. 139/2005;
- 3) abbiano inserito nel piano di studi del corso di laurea specialistica o magistrale, almeno i seguenti crediti formativi:

Ambiti disciplinari	Crediti formativi
SECS-P/07 Economia aziendale	Almeno 18 crediti





Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

SECS-P/08 Economia e gestione delle imprese SECS-P/09 Finanza aziendale SECS-P/10 Organizzazione aziendale SECS-P/11 Economia degli intermediari finanziari	Almeno 9 crediti
IUS /04 Diritto commerciale IUS /05 Diritto dell'economia IUS /12 Diritto tributario IUS /15 Diritto processuale civile IUS /17 Diritto penale	Almeno 21 crediti

Il percorso di studio deve comunque garantire una specifica formazione nelle materie previste dall'art. 4 del D.Lgs. 39 del 2010 che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti.

Parte dei crediti formativi di cui alla tabella esposta nel presente articolo 2 possono già essere stati acquisiti nella laurea triennale in aggiunta a quelli di cui alla tabella esposta nell'articolo 1. Nel caso in cui i crediti formativi di cui alla tabella esposta nell'articolo 1 non siano già stati assolti nel percorso di laurea triennale, deve essere assicurato il recupero, prima dell'iscrizione al corso di studio per il conseguimento della laurea magistrale, dei debiti formativi nelle medesime materie. La specifica formazione nelle materie previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 39 del 2010 che costituiscono contenuti obbligatori dell'esame di Stato per l'abilitazione all'attività di revisione legale dei conti, deve essere assicurata nel complesso dei crediti formativi di cui alle tabelle esposte nell'articolo 1 e nel presente articolo 2, relative rispettivamente alla laurea triennale e magistrale.

Nei tre anni accademici successivi all'entrata in vigore della presente convenzione quadro, al fine di consentire agli atenei di adeguare i propri corsi di laurea e relativi curricula formativi ai requisiti richiesti dalla convenzione stessa, i crediti formativi di cui alla tabella dell'articolo 1 possono essere acquisiti anche durante il biennio per il conseguimento della laurea magistrale.

4) abbiano svolto nel corso del biennio un tirocinio – anche sotto forma di *stages* inclusi nei piani di studio - di durata non inferiore a 1000 ore , presso un dottore commercialista o ragioniere commercialista ovvero, sotto la sorveglianza diretta di un professionista iscritto nella sezione A, attraverso altri enti o istituzioni deputati allo svolgimento di attività di carattere formativo-professionale, attività promosse o coordinate dall'Ordine territoriale e, anche mediante ricerche, studi ed attività finalizzate alla predisposizione della tesi di laurea e all'approfondimento delle tematiche oggetto della professione.

Il periodo trascorso all'estero per seguire i programmi di scambio universitario internazionale (ad esempio, Erasmus, Socrates, ecc.) o comunque autorizzato o riconosciuto dall'Università non determina la sospensione del tirocinio.

I Consigli degli Ordini territoriali indicano un proprio referente organizzativo appositamente dedicato e individuano gli studi professionali disponibili, interessati alla collaborazione didattica ed alla progettazione delle attività da svolgere.

La valutazione dell'attività svolta nel corso del periodo di tirocinio è fatta sulla base delle attestazioni semestrali apposte dal professionista e dal tirocinante sul libretto di tirocinio professionale rilasciato dall'Ordine stesso; la verifica sull'effettivo svolgimento del tirocinio spetta all'Ordine, in sede di apposizione del visto semestrale sul libretto di tirocinio.

Il professionista redige una relazione ed esprime il proprio giudizio su tutta l'attività di tirocinio svolta durante il corso di laurea, può assumere il ruolo di correlatore in sede di Commissione di laurea.



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Qualora siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti precedenti, al conseguimento della laurea specialistica o magistrale, per accedere all'esame di Stato per l'iscrizione nella sezione A dell'Albo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, lettera b) del D.Lgs. 139/2005 e dell'art. 6, comma 3 del D.M. 7 agosto 2009, n. 143, almeno un anno di tirocinio deve essere svolto presso lo studio di un professionista iscritto, da almeno cinque anni, nella sezione A Commercialisti dell'Albo.

Art. 3 - Condizioni per l'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla Sezione A dell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Hanno diritto all'esonero dalla prima prova dell'esame di Stato per l'accesso alla sezione A dell'Albo coloro che hanno conseguito la laurea specialistica nella classe 84/S - Scienze economico aziendali - o nella classe 64/S - Scienze dell'economia, ovvero la laurea magistrale nella classe LM 56 - Scienze dell'economia - o della classe LM 77 - Scienze economico aziendali -, all'esito di un corso di studi realizzato sulla base di una convenzione fra Consiglio dell'Ordine territoriale e Università che soddisfi i requisiti di cui al precedente articolo 2.

Art. 4 - Laurea triennale, laurea magistrale e percorsi di accesso alla professione in ambito europeo

L'accordo tra Ordine territoriale ed Università per l'attuazione dei corsi di laurea per l'accesso alla professione può altresì prevedere, fermi restando i contenuti minimi di cui alla presente convenzione quadro, che i corsi di laurea triennale e i corsi di laurea magistrale disciplinati dalla presente convenzione abbiano



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

contenuti formativi conformi ai contenuti formativi ed alle conoscenze definite da accordi internazionali di cui è parte il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (quali, ad esempio, il progetto Common Content), finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione ed in particolare ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

Le Università e gli Ordini territoriali si impegnano ad informare adeguatamente gli studenti, a partire dall'ultimo anno di scuola superiore, in merito alle offerte formative ed ai percorsi alternativi finalizzati all'accesso alla professione di dottore commercialista ed esperto contabile, evidenziando le differenti opportunità che derivano dai percorsi di studio che integrano i contenuti prescritti negli accordi internazionali di cui è parte il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, finalizzati a garantire l'uniformità dei percorsi di accesso alla professione e ad assicurare la libera circolazione dei professionisti contabili nell'ambito dell'Unione Europea.

Art. 5 – Revisione periodica della convenzione

La presente convenzione quadro verrà periodicamente aggiornata in funzione delle novità legislative introdotte in ambito professionale ed universitario, a livello nazionale ed europeo ed al fine di implementarne l'applicazione presso gli Ordini e gli Atenei.

Roma, 13 OTT. 2010

Il Direttore Generale
della Direzione Generale per
l'Università, lo Studente e il
Diritto allo Studio

Marco Tommasi

Il Presidente
del Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti contabili

Carlo De Luca